

Commerciante

FASCICOLO INFORMATIVO

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIGARANZIA PER L'ATTIVITÀ COMMERCIALE.

Il presente Fascicolo Informativo contenente:
- Nota Informativa, comprensiva del glossario;
- Condizioni di assicurazione;

deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto.

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.

Mod. MULTI57131/FI

ITALIANA ASSICURAZIONI
PARLACI DI TE.

COMMERCIANTE

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Modello MULTI57131 - Ed. 09/2015

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

La Polizza è costituita e disciplinata dal presente Fascicolo Informativo modello MULTI57131/FI, contenente le Condizioni Contrattuali e la nota informativa comprensiva del glossario, e della scheda di polizza modello MULTI57130 riportante le somme assicurate.
Con la firma della scheda di polizza modello MULTI57130 il Contraente approva le Condizioni Contrattuali previste nel presente Fascicolo Informativo modello MULTI57131/FI.

GARANZIE

Nelle Condizioni Contrattuali sono riportati i testi relativi alle garanzie:

- **Incendio**
- **Furto**
- **Elettronica**
- **Cristalli**
- **Responsabilità Civile**
- **Tutela Legale**
- **Assistenza**

Diventano operanti le garanzie per le quali siano stati espressamente indicati i dovuti riferimenti e importi nelle rispettive caselle della scheda di polizza modello MULTI57130.

ITALIANA ASSICURAZIONI

INDICE

1. **DEFINIZIONI** pag. 4

2. **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE** pag. 11

3. **NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE INCENDIO**
   - Oggetto dell'assicurazione pag. 14
   - Esclusioni pag. 15
   - Condizioni facoltative pag. 19
   - Franchigie - Scoperti - Limiti di indennizzo pag. 25

4. **NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE FURTO**
   - Oggetto dell'assicurazione pag. 27
   - Esclusioni pag. 29
   - Condizioni facoltative pag. 33
   - Franchigie - Scoperti - Limiti di indennizzo pag. 34

5. **NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE ELETTRONICA**
   - Oggetto dell'assicurazione pag. 37
   - Esclusioni pag. 37
   - Franchigie - Scoperti - Limiti di indennizzo pag. 42

6. **NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE CRISTALLI**
   - Oggetto dell'assicurazione pag. 43
   - Esclusioni pag. 43
   - Limiti di indennizzo pag. 43

7. **NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE**
   - Rischi compresi pag. 45
   - Esclusioni pag. 49
   - Condizioni facoltative pag. 51
   - Franchigie - Scoperti - Limiti di risarcimento pag. 54

8. **NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE TUTELA LEGALE**
   - Spese legali oggetto dell'assicurazione pag. 55
   - Esclusioni pag. 58
   - Condizioni facoltative pag. 60

9. **NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE ASSISTENZA**
   - Oggetto dell'assicurazione pag. 62
   - Delimitazioni pag. 66
   - Limiti di indennizzo pag. 67

10. **NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI**
    - Sezioni Incendio - Furto - Elettronica - Cristalli pag. 68
    - Sezione Responsabilità Civile pag. 72
    - Sezione Tutela Legale pag. 72
    - Sezione Assistenza pag. 73

11. **COSA FARE IN CASO DI SINISTRO**
    - Sezioni Incendio - Furto - Elettronica - Cristalli pag. 74
    - Sezione Responsabilità Civile pag. 74
    - Sezione Tutela Legale pag. 74
    - Sezione Assistenza pag. 75

12. **ELENCO DELLE ATTIVITÀ ASSICURABILI** pag. 76

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

1. DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono:

ABITAZIONE
Porzione di fabbricato in cui è ubicato l'esercizio commerciale, destinata in modo esclusivo a civile abitazione.
L'abitazione è garantita qualora sia:
- in possesso dei requisiti previsti dall'Art. 3.1 (caratteristiche costruttive del fabbricato) e dagli Artt. 4.1 e 4.2 (caratteristiche costruttive del fabbricato e mezzi di chiusura dei locali);
- indicata nella scheda di polizza;
- ubicata in fabbricato destinato per non più del 50% ad uso abitativo.

ADDETTI
Il titolare dell'esercizio, i suoi familiari coadiuvanti, i dipendenti e chiunque altro, regolarmente acquisito a termini di legge, presti la sua opera nell'esercizio stesso per lo svolgimento dell'attività, esclusi appaltatori e loro dipendenti.

APPALTATORE
La persona o l'impresa a cui l'Assicurato cede direttamente l'esecuzione di una parte delle attività dichiarate nella scheda di polizza o ne autorizza l'esecuzione nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge vigenti in materia.

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE AD IMPIEGO MOBILE
Apparecchiature elettroniche (come sotto definite) pertinenti l'attività esercitata e che, per loro natura e costruzione, possono essere usate in luogo diverso dall' ubicazione di riferimento indicata nella scheda di polizza.
Sono esclusi:
- **telefoni cellulari, palmari, smartphone e tablet.**

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE
Elaboratori elettronici, unità centrali (compreso software di base) e periferiche, personal computers nonché eventuali apparecchiature ausiliarie di alimentazione di energia elettrica e stabilizzazione di tensione, registratori di cassa, fatturatrici, bilance, macchine per scrivere e per calcolare, fotocopiatrici, fax, telex, telefoni e centralino telefonico, impianti d'allarme o antintrusione in genere, strumenti professionali elettrici ed elettronici.
Sono escluse:
- **macchine fotografiche e videocamere;**
- **telefoni cellulari, palmari, smartphone e tablet.**

ARREDAMENTO
Mobilio e arredamento in genere dell'esercizio o dell'abitazione, scaffalature, articoli di cancelleria e stampati, indumenti ed effetti personali dell'Assicurato e degli addetti e quant'altro inerente l'attività assicurata non espressamente menzionato nelle altre "definizioni".
Sono comprese aggiunte e migliorie apportate dal locatario al fabbricato tenuto in locazione.

ASSICURATO
Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ATTIVITÀ
Attività economica organizzata per la vendita di beni al dettaglio e/o all'ingrosso e/o per la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande e/o per la prestazione di opere o servizi come descritta nella scheda di polizza. Sono ammessi purché complementari e accessori all'attività principale laboratori per adattamenti e riparazioni.

ATTREZZATURA
Macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, serbatoi e tubazioni, impianti e mezzi di sollevamento **esclusi ascensori e montacarichi,** impianti e attrezzature di pesa, nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A., impianti di condizionamento, scale mobili, attrezzature e altri impianti non indicati sotto la denominazione fabbricato. Sono comprese apparecchiature elettroniche o moduli con componenti elettronici collegati o al servizio delle cose indicate.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

CENTRALE OPERATIVA (VALIDA PER LA SOLA SEZIONE ASSISTENZA)
La struttura di BLUE ASSISTANCE S.p.A. – Corso Svizzera, 185 - 10149 Torino, che organizza ed eroga i servizi e le prestazioni di assistenza previsti in polizza.

CHIOSCO
Piccola costruzione ad un solo piano fuori terra solidamente fissata al suolo compresi fissi ed infissi e l'eventuale basamento in cemento, **esclusa l'area**, eretta in luogo pubblico.
Sono compresi impianti al servizio del chiosco quali impianti elettrici (**esclusi trasformatori**), telefonici (**esclusi apparecchi portatili**), idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento d'aria, antenne ed ogni altro impianto o installazione considerato fisso per natura e destinazione, **esclusi gli impianti di allarme ed insegne**.

COMMERCIO AMBULANTE
Vendita di merci al dettaglio o somministrazione di alimenti e bevande, effettuata su area pubblica o privata che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività ed in regola con la normativa vigente.

CONTENUTO
L'insieme delle cose inerenti all'attività e situate nell'ambito dell'ubicazione indicata nella scheda di polizza, di proprietà dell'Assicurato o di terzi, poste nei locali e negli eventuali annessi uffici, abitazioni, depositi e/o dipendenze, anche non comunicanti ed ascrivibili alle seguenti voci:
- arredamento;
- attrezzatura;
- oggetti pregiati;
- gioielli e preziosi;
- valori;
- merci;
- apparecchiature elettroniche;
- apparecchiature elettroniche ad impiego mobile;
- insegne interne ed esterne anche in materiale plastico rigido (**escluse le parti elettriche**) e purché situate nell'ubicazione dell'esercizio.

Limitatamente alla Sezione Incendio l'attrezzatura e le merci sono garantite anche all'aperto, nell'ambito dell'esercizio.
Limitatamente alla Sezione Incendio, se indicato nella scheda di polizza, è compreso il contenuto dell'abitazione.
Limitatamente alla Sezione Furto:
- gli oggetti pregiati, gioielli e preziosi sono assicurati esclusivamente all'interno dei locali adibiti ad esercizio commerciale;
- **non sono considerate merci le cose comprese nella definizione valori.**

Limitatamente alle Sezioni Incendio e Furto sono escluse le apparecchiature elettroniche **ed apparecchiature elettroniche ad impiego mobile** qualora per le stesse sia operante la Sezione Elettronica o altra specifica polizza stipulata con la Società, o polizza Leasing con chiunque stipulata.
Limitatamente alle Sezioni Incendio e Furto sono escluse le insegne interne ed esterne qualora per le stesse sia già operante la Sezione Cristalli o altra specifica polizza stipulata con la Società.

CONTENUTO DELL'ABITAZIONE
L'insieme delle cose, situate nell'ambito dell'ubicazione indicata nella scheda di polizza, di proprietà dell'Assicurato o di terzi, poste nei locali dell'abitazione ed ascrivibili alle seguenti voci:
- arredamento;
- oggetti pregiati;
- valori;
- apparecchiature elettroniche per uso domestico e personale.

Sono escluse le apparecchiature elettroniche qualora per le stesse sia operante la sezione o la specifica polizza Elettronica stipulata con la stessa Società, o polizza Leasing con chiunque stipulata.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

CONTRAENTE
Il soggetto che stipula il contratto.

COSE
Oggetti materiali e animali.

COSE PARTICOLARI
Archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, supporti di dati, **escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico.**

DATI
Informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili a mezzo di programmi.

DEHORS
Spazio esterno di un esercizio commerciale, smontabile e rimovibile, posto sul suolo pubblico o privato.

DISPOSITIVO DI PROTEZIONE
Ogni dispositivo atto a proteggere le apparecchiature elettroniche dai fenomeni elettrici provenienti dall'esterno.

DISTACCO (VALIDA SOLO PER LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE)
L'ipotesi di distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa (Art. 30 del D.Lgs. 10/9/2003 n. 276).

DISTRIBUTORI/CAMBIO MONETE
Dispositivo, funzionante con schede prepagate, banconote o monete, installato nei locali assicurati per il pagamento dei servizi forniti con l'attività.

ESERCIZIO COMMERCIALE
L'insieme dei locali comprese eventuali dipendenze, anche non comunicanti, posti nell'ubicazione indicata nella scheda di polizza, purché facenti parte di un insieme di edifici non separati da strade ad uso pubblico, nei quali viene esercitata l'attività indicata nella scheda di polizza.
Si intende compresa nell'esercizio commerciale anche l'abitazione purché indicato nella scheda di polizza.

ESPLODENTI
Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità:
- a contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione;
- per azione meccanica o termica esplodono;

e comunque gli esplosivi considerati dall'Art. 83 del R.D. n. 635 del 6.05.1940 ed elencati nel relativo allegato A.

ESPLOSIONE
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga ad elevata velocità.

ESTORSIONE
Sottrazione di beni, preziosi e valori, mediante violenza o minaccia diretta sia verso l'Assicurato, suoi familiari e addetti, sia verso altre persone per costringere l'Assicurato, familiari e addetti a consegnare i beni, preziosi e valori assicurati; **tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna delle cose assicurate devono essere posti in atto all'interno dei locali dell'esercizio.**

EVENTO (VALIDA PER LA SOLA SEZIONE ASSISTENZA)
Il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità del servizio e che determina la richiesta di assistenza dell'Assicurato.

FABBRICATO
La costruzione edile e gli edifici accessori esistenti negli spazi adiacenti che costituiscono l'esercizio commerciale e, se indicato nella scheda di polizza, l'abitazione.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

Sono comprese tutte le opere murarie e di finitura, cantine, tettoie, ed opere di fondazione o interrate, cancellate, recinzioni, piazzali, marciapiedi di proprietà o manutenuti a seguito di disposizioni di enti pubblici, fissi ed infissi.
Sono altresì compresi i seguenti impianti e installazioni considerati immobili per natura o destinazione, realizzati nel fabbricato e al servizio dello stesso, quali:
- idrici;
- igienico-sanitari;
- impianti ad esclusivo uso di riscaldamento e condizionamento dei locali;
- ascensori e montacarichi;
- impianti elettrici, compresi impianti solari termici e impianti fotovoltaici al servizio del fabbricato, stabilmente ancorati alla copertura dello stesso o nell'area di sua pertinenza, **purché non coperti da altro contratto di assicurazione;**
- distributori automatici con caricamento esclusivamente dall'interno dell'esercizio commerciale,
- tende (**purché fissate al fabbricato ed escluse quindi quelle scorrevoli su bastoni o rotaie**),
- antenne radio telericeventi e satellitari (**purché fissate al fabbricato**),
- tinteggiature, tappezzerie, moquettes (e simili), affreschi e statue (**purché privi di valore artistico**).

In caso di assicurazione di porzione di fabbricato si intende compresa la quota spettante delle parti comuni.
Non rientrano in questa definizione:
- **i fabbricati in rovina od in evidente stato di abbandono,**
- **l'area,**
- **il contenuto,**
- **i dehors,**
- **le pavimentazioni all'aperto,**
- **gli impianti sportivi e le piscine.**

Qualora l'attività sia svolta in un chiosco la definizione di fabbricato è sostituita dalla definizione di chiosco.

FENOMENO ELETTRICO
Azione elettrica del fulmine, corto circuito, variazione di corrente o tensione, altri fenomeni elettrici dovuti a cause accidentali.

FRANCHIGIA
La parte di indennizzo o risarcimento che rimane a carico dell'Assicurato.

FURTO
Impossessamento di cosa mobile altrui sottratta a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri.

GIOIELLI E PREZIOSI
Oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e di coltura, raccolte e collezioni.

IMPLOSIONE
Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi od eccesso di pressione esterna.

INCENDIO
Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.

INDENNIZZO O RISARCIMENTO
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

INFIAMMABILI
Sostanze e prodotti non classificabili esplodenti – ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche:
- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

– sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
– sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.

LASTRE
Lastre di cristallo, di specchio e vetro, insegne interne ed esterne anche in materiale plastico rigido (**escluse le parti elettriche**), purché siano situate nell'ubicazione indicata nella scheda di polizza. Sono comprese le loro eventuali lavorazioni, decorazioni ed iscrizioni. **Sono esclusi gli schermi di telefoni cellulari, smartphone, palmari, tablet e di altre apparecchiature elettroniche.**

MASSIMALE
La somma fino alla concorrenza della quale la Società presta la garanzia.

MERCI
Prodotti destinati alla vendita, materie prime, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, compresi le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali.
Sono inoltre considerate merci:
– esplodenti;
– infiammabili;
– merci speciali;

nei quantitativi tollerati indicati nell'Art. 3.2, nonché:
– veicoli iscritti al P.R.A. ricoverati presso l'esercizio commerciale;
– le apparecchiature elettroniche oggetto di commercializzazione e destinati alla vendita.

MERCI SPECIALI
Si considerano convenzionalmente merci speciali:
– celluloide (grezza ed oggetti di);
– espansite;
– schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa;
– materie plastiche espanse o alveolari;
– imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci).

Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.

MEZZI DI CUSTODIA O CASSEFORTI
Qualsiasi contenitore definito cassaforte o armadio corazzato dal costruttore.
I contenitori predisposti per essere incassati nel muro lo devono essere fino a filo di battente e devono essere dotati di dispositivo di ancoraggio tale che non sia possibile estrarli senza la demolizione del muro stesso.
Il contenitore non murato di peso inferiore a Kg. 200 deve essere rigidamente ancorato al pavimento o alla parete.

OGGETTI PREGIATI
Quadri, tappeti, arazzi, sculture e simili oggetti d'arte (**esclusi gioielli e preziosi**), pellicce, oggetti e servizi di argenteria.

POLIZZA
Il documento che prova l'assicurazione.

PREMIO
La somma dovuta dal Contraente alla Società.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
Forma di assicurazione per la quale la Società, prescindendo dal valore complessivo delle cose, risponde dei danni sino alla concorrenza di una somma predeterminata, senza applicazione della regola proporzionale.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

PROGRAMMI APPLICATIVI
Le sequenze di istruzioni per svolgere una funzione specifica eseguibili da elaboratori, che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore, non modificabili dall'Assicurato e reperibili sul mercato.

RAPINA
Sottrazione di beni, preziosi e valori mediante violenza o minaccia alla persona anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati.

REGOLA PROPORZIONALE
Nelle assicurazioni a valore intero o che prendono a riferimento l' intero valore dei beni, la somma assicurata per ciascuna categoria di beni indicata nella scheda di polizza deve corrispondere, in ogni momento, alla somma del valore effettivo dei beni stessi.
Come previsto dall'Art. 1907 del Codice Civile, qualora dalle stime fatte al momento del sinistro risulti una differenza tra valore effettivo e somma assicurata, l' indennizzo viene di conseguenza proporzionalmente ridotto.

SCOPERTO
La parte di indennizzo o di risarcimento, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato. Nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi delle Condizioni Contrattuali, senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

SCOPPIO
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.
Gli effetti del gelo non sono considerati scoppio.

SINISTRO O CASO ASSICURATIVO
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Per la Sezione Tutela Legale, il caso assicurativo e cioè il verificarsi di controversia per la quale è prestata l'assicurazione.

SOCIETÀ
ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A.

SOLAIO
Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, **escluse le pavimentazioni e le soffittature**.

SOMMA ASSICURATA
Valore attribuito alle cose ed in base al quale è stipulata l'assicurazione.

SUPPORTI DATI
Qualsiasi materiale magnetico, ottico, scheda e banda perforata, esclusivamente elaborabile da apparecchiature elettroniche.

TERRORISMO
Qualsiasi atto, ivi compreso l'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere e provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi.

TETTO
Il complesso delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

TUTELA LEGALE
L' assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/05 – Art. 173.

UBICAZIONE
Indicazione toponomastica del luogo ove si trovino i beni assicurati individuata nella scheda di polizza comprese le aree pertinenziali e/o comuni e/o in uso anche se di proprietà di terzi, purché in forza di un diritto rilevabile o desumibile da documentazione formale.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

UNICO SINISTRO
Per la Sezione Tutela Legale, il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

VALORE ALLO STATO D'USO
1. Per il fabbricato: la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza influente escluso il valore dell'area nonché gli oneri fiscali se detraibili.
2. per il contenuto e le apparecchiature elettroniche: il costo di rimpiazzo di ciascuna cosa assicurata con altra nuova uguale od equivalente per rendimento economico al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza influente esclusi gli oneri fiscali se detraibili.

VALORE A NUOVO
1. Per il fabbricato: la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive escluso il valore dell'area nonché gli oneri fiscali se detraibili;
2. Per i cristalli: il valore di rimpiazzo delle lastre.
3. Per il contenuto: il costo di rimpiazzo di ciascuna cosa assicurata con altra nuova uguale oppure, se non disponibile, con altra equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento; sono inoltre comprese le spese di trasporto, di montaggio, esclusi gli oneri fiscali se detraibili.

L'assicurazione in base al valore a nuovo riguarda solo fabbricati, contenuto e cristalli di aziende in stato di attività.

VALORE COMMERCIALE
Il valore di mercato di una cosa in comune commercio esclusi gli oneri fiscali se detraibili.
Nelle attività produttive le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

VALORE INTERO
Forma di assicurazione che prevede la copertura del valore complessivo delle cose assicurate.
Tale forma è soggetta all'applicazione della regola proporzionale.

VALORE NOMINALE
L'importo indicato sui valori.

VALORI
Denaro, carte valori e titoli di credito, valori bollati, fustelle farmaceutiche, buoni premio, ticket, buoni sconto, titoli di viaggio e schede telefoniche.

VEICOLI
I mezzi indicati dall'Art. 47 del Nuovo Codice della Strada (D.L. 30/04/92 n. 285 e successive modifiche e/o integrazioni).
I veicoli iscritti al P.R.A. sono esclusi dalla definizione di Contenuto e quindi non assicurati.
Qualora l'attività preveda la vendita, la riparazione e/o commercializzazione di veicoli iscritti al P.R.A., questi si intendono ricompresi nella definizione di "merci".

VETRO ANTISFONDAMENTO
Manufatto di vetro stratificato o materiale sintetico che offre una particolare resistenza ai tentativi di effrazione, sfondamento e rottura.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 2.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

ART. 2.2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Qualora venga indicato il frazionamento in rate semestrali nell'apposita casella della scheda di polizza, fermo restando l'unicità del premio per il periodo assicurativo, viene consentito al Contraente di pagare tale premio annuo in due rate uguali. **Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 C.C.**

ART. 2.3 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 2.4 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita parziale o totale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 C.C.

ART. 2.5 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'Art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 2.6 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni.
In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 2.7 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.
In caso di durata poliennale, il Contraente ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di 60 giorni.
Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

ART. 2.8 ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 2.9 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 2.10 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

ART. 2.11 ADEGUAMENTO AUTOMATICO ISTAT

Qualora venga indicato "SI" nella casella "Indicizzazione" della scheda di polizza è operante la seguente norma:

Al fine di mantenere aggiornato il valore iniziale delle prestazioni, il contratto è indicizzato e pertanto si adegua secondo le variazioni mensili dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai pubblicato dall'ISTAT.

Nell'attribuire i seguenti significati convenzionali:

1) al termine "INDICE": l'indice mensile nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai pubblicato dall'ISTAT;
2) al termine "INDICE BASE": l'indice relativo al terzo mese che precede la data di decorrenza della polizza o dell'ultima modifica contrattuale;
3) al termine "NUOVO INDICE": l'ultimo indice relativo al quarto mese che precede la data di scadenza di ogni annualità di premio;
4) al termine "INDICE DI ACCADIMENTO": l'indice relativo al terzo mese che precede la data in cui si è verificato il sinistro,

si conviene che:

a) i valori ed i limiti delle prestazioni espressi in euro, escluso le franchigie, saranno adeguati ogni mese; pertanto in caso di sinistro, si procederà alla valutazione del danno con riferimento a tali parametri rivalutati in relazione al rapporto tra "INDICE DI ACCADIMENTO" e "INDICE BASE";
b) il premio di polizza è invece aumentato solamente ad ogni scadenza annuale in relazione al rapporto tra "NUOVO INDICE" e "INDICE BASE", identificato sulla quietanza anniversaria di pagamento del premio con il termine "Coefficiente di adeguamento".

ART. 2.12 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART. 2.13 ATTIVITÀ E CATEGORIA DI RISCHIO

Il Contraente/Assicurato ai fini dell'operatività dell'assicurazione dichiara che l'attività esercitata nelle ubicazioni riportate sulla scheda di polizza corrisponde a quella prevista dal codice riportato nell'elenco di cui alla Sezione 13 "Elenco delle attività assicurabili" e riportato nella scheda di polizza, eventualmente integrato dalla descrizione dell'attività stessa.

La categoria di rischio, rappresentata da una lettera, esprime il grado di pericolosità del rischio agli effetti della determinazione del premio relativo alle diverse Sezioni.

Per le sezioni Incendio e Furto si intendono assicurate, se esistenti, merci non rientranti nella categoria di rischio dell'attività indicata in polizza sino ad un massimo del 10% della somma assicurata alla partita Contenuto.

Per la Sezione Furto tale estensione non si applica alle merci trovantesi all'aperto, qualora assicurate.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 2.14 ASSICURAZIONE CONNESSA A MUTUO O ALTRO CONTRATTO DI FINANZIAMENTO - PREMIO UNICO

Qualora l'assicurazione possegga le seguenti caratteristiche:

- sia connessa a un mutuo o ad altro contratto di finanziamento;
- il premio sia stato corrisposto anticipatamente per l'intera durata contrattuale;

nel caso in cui il contratto di mutuo/finanziamento venga estinto anticipatamente oppure in caso di esercizio della portabilità del mutuo, la Società restituisce al debitore/Assicurato la parte di premio totale pagato, al netto delle imposte e dei diritti, relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato.

In alternativa al comma precedente, la Società su richiesta del debitore/Assicurato prosegue la copertura assicurativa per la durata e alle condizioni originariamente pattuite, apponendo all'assicurazione le necessarie modifiche in relazione all'individuazione del nuovo beneficiario designato.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

3. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE INCENDIO

ART. 3.1 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO

L'assicurazione è prestata a condizione che il fabbricato sia costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili.

Sono tollerati materiali diversi per:

- solai e armatura del tetto;
- strutture portanti verticali purché relativi a porzioni di fabbricato complessivamente non superiori a 2/10 dell'area coperta;
- porzioni di pareti esterne e copertura per non oltre 1/3 delle rispettive superfici;
- coibentazioni e soffittature.

Il legno lamellare è considerato, **qualora soddisfi i requisiti previsti dalla norma UNI EN 14080**, materiale incombustibile ai fini dell'assicurazione.

Le caratteristiche costruttive suindicate valgono anche qualora l'assicurazione sia riferita a un chiosco.

In caso di assicurazione di porzione del fabbricato le caratteristiche precedentemente indicate devono riferirsi sia alla porzione sia all'intero fabbricato di cui la porzione assicurata fa parte.

ART. 3.2 TOLLERANZE

Salvo esplicite indicazioni riportate nelle attività di cui alla Sezione 13 "Elenco delle attività assicurabili", non hanno influenza nella valutazione del rischio la presenza di:

A. Infiammabili
   Per ciascuna ubicazione, nei locali e nell' area in uso al Contraente/Assicurato:
   - 350 kg di infiammabili;
   - gli infiammabili esistenti negli impianti di sicurezza, in serbatoi interrati, negli appositi depositi ubicati all'esterno del fabbricato ed i carburanti nei serbatoi dei veicoli per l'alimentazione del relativo propulsore.

B. Merci speciali
   Per ciascuna ubicazione, nei locali e nell' area in uso al Contraente/Assicurato:
   - 200 kg di merci speciali;
   - le merci speciali riposte in appositi depositi ubicati all'esterno del fabbricato.

Relativamente ai punti A. e B. è previsto complessivamente per ubicazione un limite di indennizzo per singolo sinistro e per anno assicurativo di euro 10.000.

C. Esplodenti
   È tollerata l'esistenza di Kg. 1 di esplodenti nei locali e nell'area in uso Contraente/Assicurato.

ART. 3.3 UBICAZIONE DELLE COSE ASSICURATE

Per ciascuna ubicazione indicata sulla scheda di polizza**,** il contenuto e le cose particolari si intendono assicurati:

- ovunque nell'ambito dell'esercizio commerciale, sia sottotetto che all'aperto, **ferme restando le limitazioni di garanzia previste in polizza**;
- a bordo di automezzi, anche se di proprietà di terzi, in sosta nell' esercizio commerciale in attesa di effettuare o durante le operazioni di carico e scarico;
- presso esposizioni, fiere e mostre sino ad un massimo del 20% delle rispettive somme assicurate con il massimo complessivo di euro 50.000 per ubicazione.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 3.4 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se non di proprietà dell'Assicurato, causati da:

1. incendio;
2. fulmine;
3. esplosione e scoppio **non causati da ordigni esplosivi;**
4. implosione;
5. caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti, corpi e veicoli spaziali;
6. onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
7. urto veicoli stradali, **non appartenenti all'Assicurato od al Contraente né al suo servizio**;
8. rovina di ascensori e montacarichi;
9. fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore di pertinenza del fabbricato assicurato o contenente le cose assicurate, **purchè detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.**

La Società indennizza altresì:

10. i danni di cui sopra anche se causati con colpa grave dell'Assicurato o del Contraente;
11. i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancato od anormale funzionamento di impianti di riscaldamento o di condizionamento, purché conseguenti agli eventi di cui sopra, che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 mt. da esse;
12. le spese per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare a discarica idonea i residui del sinistro; **Questa garanzia è prestata con l'applicazione di un limite di indennizzo per singolo sinistro del 10%.**
13. le spese per rimuovere, eventualmente depositare presso terzi e ricollocare il contenuto non danneggiato, necessariamente sostenute per consentire il ripristino del fabbricato danneggiato; **Questa garanzia è prestata con l'applicazione di un limite di indennizzo per singolo sinistro di euro 2.500.**
14. le spese per riparare i danni arrecati alle cose assicurate:
    - per ordine delle Autorità;
    - dall'Assicurato o da terzi, per suo ordine o nel suo interesse, purché fatte in modo ragionevole;

    allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze degli eventi tutti prestati con la presente Sezione;
15. le spese documentate per il rimpiazzo del combustibile (nafta, gasolio, kerosene e simili liquidi infiammabili) in caso di spargimento conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato o parte di esso;
16. gli onorari di competenza del Perito che il Contraente avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito. **Per questa garanzia è previsto un rimborso massimo del 5% dell' indennizzo per singolo sinistro col massimo di euro 2.500.**

Qualora il sinistro interessi più Sezioni prestate con la presente polizza si conviene che la Società indennizzerà i suddetti onorari una sola volta.

ART. 3.5 ESCLUSIONI

La Società non indennizza i danni:

1. **causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;**
2. **causati da esplosioni o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
3. **causati o agevolati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei familiari conviventi, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

4. **causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da maremoti, maree, mareggiate, da inondazioni, alluvioni o allagamenti;**
5. **di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi previsti dalla presente Sezione;**
6. **di scoppio o implosione alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato, se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetto del materiale.**

Sono esclusi, qualora non sia stata esplicitamente richiamata nella scheda di polizza la relativa partita o Condizione facoltativa, i danni:

7. **subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno anche se conseguenti ad eventi previsti dalla presente Sezione (assicurabili con la specifica partita di cui all'Art. 3.14 "Merci in refrigerazione");**
8. **causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, nonché i danni causati da atti dolosi di terzi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio (assicurabili con Condizione Facoltativa A "Eventi Speciali – Eventi Sociopolitici e Terrorismo");**
9. **di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi previsti dalla presente Sezione (assicurabili con la specifica partita di cui all'Art. 3.13 "Fenomeno elettrico");**
10. **indiretti, quali cambiamento di costruzione, mancanza di locazione, di godimento, o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate (assicurabili con Condizione Facoltativa D "Indennità aggiuntiva").**

ART. 3.6 BENI IN LEASING

A parziale deroga dell'Art. 3.4 la Società non assicura le cose in leasing coperte con altro contratto di assicurazione. Qualora la predetta assicurazione risultasse inefficace o insufficiente le cose in leasing saranno da considerarsi in garanzia.

ART. 3.7 VALORE DELLE COSE ASSICURATE

L'assicurazione è prestata:

1. sul fabbricato: per il valore a nuovo.

Fanno eccezione le lastre in fibrocemento e cemento-amianto sulle quali l'assicurazione è prestata per il valore allo stato d'uso, relativamente ai danni da grandine.

2. sul contenuto: per il valore a nuovo, **con il limite del doppio del valore allo stato d'uso.**

Fanno eccezione:

a. merci, oggetti pregiati, gioielli e preziosi, sui quali l'assicurazione è prestata per il valore commerciale;
b. valori, sui quali l'assicurazione è prestata per il valore nominale.

ART. 3.8 BUONA FEDE

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o le incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipula della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di indennizzo né riduzione dello stesso, **sempre che tali circostanze non investano le caratteristiche durevoli del rischio medesimo ed il Contraente/Assicurato abbia agito senza dolo o colpa grave.**

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

ART. 3.9 RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia – salvo in caso di dolo – al diritto di rivalsa derivante dall'Art. 1916 C.C. verso:

– le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

- le società controllanti, controllate e collegate;
- i clienti;
- i fornitori di merci;

purché l'Assicurato a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

ART. 3.10 RISCHIO LOCATIVO

(Operante qualora venga valorizzata la relativa partita sulla scheda di polizza per l'ubicazione di riferimento)
La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli Artt. 1588, 1589 e 1611 C.C., risponde, secondo le Condizioni Contrattuali e con le norme di liquidazione da esse previste dei danni materiali diretti cagionati da incendio o altro evento garantito dalla presente polizza ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato compresa l'eventuale abitazione, **ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 10.8 "Assicurazione parziale e deroga alla regola proporzionale".**

ART. 3.11 RICORSO TERZI

(Operante qualora venga valorizzata la relativa partita sulla scheda di polizza per l'ubicazione di riferimento)
La Società tiene indenne l'Assicurato, **fino alla concorrenza del massimale indicato sulla scheda di polizza**, di quanto egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione di polizza.
Il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato.
L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, **entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.**
L'assicurazione non comprende i danni:

- **a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;** salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- **di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.**

Non sono comunque considerati terzi:

- **il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;**
- **quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;**
- **le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art. 2359 C.C. nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.**

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.
L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
Quanto alle spese giudiziali si applica l'Art. 1917 C.C.

ART. 3.12 COSE PARTICOLARI

(Operante qualora venga valorizzata la relativa partita sulla scheda di polizza per l'ubicazione di riferimento)
La Società rimborsa il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per la riparazione, ricostruzione, rifacimento o riacquisto delle "cose particolari".
La garanzia opera per i rischi previsti all'Art 3.4 e, se operanti, per le Condizioni Facoltative "Eventi speciali" e "Altri eventi naturali".

L'indennizzo sarà limitato al rimborso dei costi effettivamente sostenuti entro un anno dal sinistro e verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate, ricostruite o rimpiazzate.
La garanzia è prestata a primo rischio assoluto.

ART. 3.13 FENOMENO ELETTRICO

(Operante qualora venga valorizzata la relativa partita sulla scheda di polizza per l'ubicazione di riferimento)
A parziale deroga dell'Art. 3.5 punto 9., la Società indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata indicata nella scheda di polizza, i danni materiali e diretti causati da fenomeno elettrico ai seguenti enti se assicurati:
- impianti al servizio del fabbricato compresi i danni ai citofoni e video-citofoni anche se posti su muri di cinta o cancelli all'esterno del fabbricato stesso;
- attrezzatura e arredamento (compresi eventuali loro componenti elettronici);
- apparecchiature elettroniche e apparecchiature ad impiego mobile (**se non assicurate con la Sezione Elettronica**).

La Società indennizza i danni di cui sopra anche se causati con colpa grave dell'Assicurato o del Contraente.
La Società non indennizza i danni:
1. **alle merci;**
2. **causati dalle conseguenze naturali dell'uso o funzionamento o dagli effetti graduali degli agenti ambientali e atmosferici o da carenza di idonea manutenzione;**
3. **per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore nonché quelli causati da difetti di materiale e di costruzione;**
4. **verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi come pure durante le operazioni di collaudo o prova;**
5. **a lampade o altre fonti di luce, ad accumulatori elettrici ed a generatori di corrente;**
6. **agli impianti di erogazione di energia elettrica e telefonici di proprietà delle Aziende erogatrici.**

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto.
Questa garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia per singolo sinistro di euro 100.

ART. 3.14 MERCI IN REFRIGERAZIONE

(Operante qualora venga valorizzata la relativa partita sulla scheda di polizza per l'ubicazione di riferimento)
A parziale deroga dell'Art. 3.5 punto 7., la Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle merci in refrigerazione a causa di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o da fuoriuscita del fluido frigorigeno conseguenti:
- ad incendio, fulmine, esplosione, scoppio ed agli altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto.
Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto per singolo sinistro del 20% col minimo di euro 100.

ART. 3.15 AUMENTO TEMPORANEO DELLE MERCI

(Operante qualora venga valorizzata la relativa partita sulla scheda di polizza per l'ubicazione di riferimento)
La Società assicura, in aumento a quanto previsto alla partita Contenuto relativamente alle merci, il temporaneo incremento delle merci fino alla somma indicata sulla scheda di polizza per ciascun periodo di riferimento.
Per la presente partita operano le medesime limitazioni, se previste, nella partita Contenuto.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

CONDIZIONI FACOLTATIVE

Operanti sugli enti assicurati, solo se esplicitamente richiamate in corrispondenza delle ubicazioni indicate nella scheda di polizza e ferma l'efficacia dell'Art. 3.5 "Esclusioni".
Per le presenti condizioni possono operare, se previsti, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo esposti all'Art. 3.24.

ART. 3.16 EVENTI SPECIALI

(Condizione facoltativa A)

A) EVENTI SOCIOPOLITICI

La Società indennizza l'Assicurato:

1. dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, implosione e caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di sabotaggio organizzato;
2. degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi di terzi, compresi quelli di sabotaggio;
3. degli atti vandalici di terzi a fissi e infissi ed i guasti cagionati in occasione di furto, consumato o tentato dagli autori dello stesso.

Questa garanzia, qualora fossero operanti le specifiche Sezioni Furto o Cristalli sarà operante per la parte di danno eccedente i limiti previsti dalle suddette Sezioni.

La Società non indennizza i danni:

a. di inondazione o frana;
b. di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
c. di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
d. subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del fluido frigorigeno;
e. verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
f. di scritte o imbrattamenti esterni ai locali;
g. di terrorismo;
h. da contaminazione di virus informatici di qualsiasi tipo, sostanze chimiche e biologiche;
i. causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre.

Ai fini della presente garanzia, inoltre, non sono comunque considerati terzi:

a) il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell'Assicurato;
b) qualsiasi altro parente od affine se con loro conviventi;
c) il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti che precedono, quando il Contraente o l'Assicurato non sia una persona fisica.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, **qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2 anche se verificatisi durante il suddetto periodo**.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di:

- **una franchigia di euro 250 per singolo sinistro; questa franchigia non è operante per gli atti vandalici di terzi a fissi e infissi ed i guasti cagionati in occasione di furto, consumato o tentato;**
- **un limite di indennizzo del 70% per sinistro della somma complessivamente assicurata per fabbricato, contenuto e cose particolari, salvo il caso di atti vandalici di terzi a fissi e infissi e di guasti cagionati in**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

occasione di furto, consumato o tentato in cui opera un limite di indennizzo di 2.000 euro per sinistro e per anno assicurativo.

Se l'assicurazione si riferisce ad un chiosco la garanzia è prestata con l'applicazione per singolo sinistro di:
- **uno scoperto del 10% con il minimo di euro 250;**
- **un limite di indennizzo del 70% della somma assicurata per fabbricato, contenuto e cose particolari.**

B) TERRORISMO

La Società indennizza l'Assicurato:
1. dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, implosione, caduta di aeromobili, loro parti e cose da essi trasportate verificatisi in conseguenza di terrorismo;
2. degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, verificatisi in conseguenza di terrorismo.

La Società non indennizza i danni di contaminazione da:
a. sostanze chimiche e biologiche;
b. virus informatici di qualsiasi tipo.

Ai fini della presente garanzia, inoltre, non sono comunque considerati terzi:
a) il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell'Assicurato;
b) qualsiasi altro parente od affine se con loro conviventi;
c) il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti che precedono, quando il Contraente o l'Assicurato non sia una persona fisica.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di:
- **una franchigia per singolo sinistro di euro 250;**
- **un limite di indennizzo del 70% della somma assicurata con il massimo di euro 2.500.000 per singolo sinistro e per anno assicurativo.**

Se l'assicurazione si riferisce ad un chiosco la garanzia è prestata con l'applicazione di:
- **uno scoperto del 10% con il minimo di euro 250 per singolo sinistro;**
- **un limite di indennizzo del 70% della somma assicurata per fabbricato, contenuto e cose particolari e con il massimo di euro 2.500.000 per sinistro e per anno assicurativo.**

C) EVENTI ATMOSFERICI

La Società indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati:
1. da grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non, posti nelle vicinanze;
2. da bagnamento verificatosi all'interno dei fabbricati purché avvenuto contestualmente all'evento di cui al punto precedente e a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

La presente garanzia si estende agli impianti solari termici e fotovoltaici purché al servizio del fabbricato e stabilmente ancorati alla copertura dello stesso o nell'area di sua pertinenza.

La Società non indennizza i danni:
a. causati da:
- **intasamento o traboccamento di gronde o pluviali senza rottura degli stessi;**
- **fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;**
- **mareggiata e penetrazione di acqua marina;**
- **formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;**
- **gelo, sovraccarico di neve;**
- **cedimento o franamento del terreno;**

ancorché verificatisi a seguito degli eventi di cui sopra;

b. subiti da:
- **alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

- **recinti non in muratura, cancelli, camini, cavi aerei, insegne ed antenne e consimili installazioni esterne;**
- **enti all'aperto,** ad eccezione di: serbatoi, impianti fissi per natura e destinazione**;**
- **fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici, tendo-tensostrutture e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;**
- **serramenti, insegne, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;**
- **manufatti di materia plastica, lastre in fibrocemento e cemento-amianto, per effetto di grandine**
- **attrezzatura e arredamento all'interno di dehors** salvo qualora richiamata la Condizone Facoltativa H "Dehors"**.**

La garanzia opera sugli enti, se assicurati, fabbricato, contenuto e cose particolari.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di:

- **una franchigia di euro 250 per singolo sinistro;**
- **un limite di indennizzo per singolo sinistro del 70% della somma assicurata;**

Limitatamente ai pannelli fotovoltaici ed ai solari termici, i danni sono indennizzati con l'applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo di euro 500 per ogni sinistro e con il limite di indennizzo di euro 2.000 per sinistro e per anno assicurativo.

Se l'assicurazione si riferisce ad un chiosco la garanzia è prestata con l'applicazione di:

- **uno scoperto del 10% con il minimo di euro 250;**
- **un limite di indennizzo del 70% della somma assicurata per fabbricato, contenuto e cose particolari per sinistro.**

D) ACQUA CONDOTTA

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati o porzione di fabbricati assicurati o contenenti gli enti medesimi.

La Società non indennizza:

a. **i danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione;**
b. **le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.**

Questa garanzia è prestata con l'applicazione per singolo sinistro di:

- **una franchigia di euro 100;**
- **uno scoperto del 20% col minimo di euro 1.500 relativamente alle merci poste in locali interrati o seminterrati.**

E) GELO

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati al fabbricato ed agli altri enti assicurati, purché conseguenti a rotture di impianti idrici, igienico sanitari, riscaldamento, condizionamento, tecnici e di altre tubazioni in genere contenute nel fabbricato stesso, causati da gelo.

Sono esclusi i danni:

- **da spargimento di acqua proveniente da canalizzazioni, tubazioni, condutture interrate o installate all'esterno del fabbricato;**
- **ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento (**ad eccezione del locale caldaia**) oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro;**
- **da stillicidio e umidità;**
- **subiti dagli enti all'aperto.**

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di:

- **una franchigia per singolo sinistro di euro 250;**
- **un limite di indennizzo per singolo sinistro e anno assicurativo di euro 10.000; tale limite si intende ridotto a euro 2.000 qualora l'assicurazione si riferisca a un chiosco.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

F) OCCLUSIONE DI CONDUTTURE

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da spargimento d'acqua conseguente alla occlusione di condutture esistenti nei fabbricati o porzione di fabbricati assicurati **escluse quelle di raccolta e deflusso dell'acqua piovana. Sono esclusi i danni conseguenti a rigurgito e traboccamento della rete fognaria.**

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di:

- **una franchigia per singolo sinistro di euro 100;**
- **un limite di indennizzo per singolo sinistro e anno assicurativo di euro 3.000.**

G) ORDIGNI ESPLOSIVI

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da esplosione e scoppio di ordigni esplosivi verificatisi per eventi diversi da quelli previsti dalla garanzia "Eventi Sociopolitici".
Il presente articolo opera sugli enti, se assicurati, fabbricato, contenuto, cose particolari.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione per singolo sinistro di una franchigia di euro 250.

ART. 3.17 ALTRI EVENTI NATURALI

(Condizione facoltativa B)
Le garanzie operano a parziale deroga e solo congiuntamente alla Condizione Facoltativa "Eventi speciali".

A) VENTO E GRANDINE SU FRAGILI

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati da vento e quanto da esso trasportato, dalla grandine alle seguenti parti di fabbricato, se assicurato:

a. serramenti, insegne, vetrate e lucernari in genere;
b. capannoni pressostatici, tendo-tensostrutture e simili;
c. manufatti di materia plastica, lastre in fibrocemento e cemento-amianto;

anche se facenti parte di fabbricati e tettoie aperte da uno o più lati.
Relativamente alle lastre, qualora fosse operante la Sezione Cristalli, la presente garanzia opererà per la parte di danno eccedente i limiti previsti dalla suddetta Sezione.
Relativamente alle lastre in fibrocemento e cemento amianto l'assicurazione è prestata per il valore allo stato d'uso.
La garanzia opera sul fabbricato, se assicurato.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di:

- **una franchigia per singolo sinistro di euro 1.000;**
- **un limite di indennizzo per singolo sinistro e per anno assicurativo del 10% della somma assicurata alla partita fabbricato con il massimo di euro 15.000.**

B) SOVRACCARICO NEVE

Fermo quanto disposto nella garanzia "eventi atmosferici" e ad integrazione della stessa, la Società risponde dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da sovraccarico neve e conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle pareti anche se relativo a tettoie o fabbricati aperti su uno o più lati.

La Società non risponde dei danni causati:

a) da valanghe e slavine;
b) da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia;
c) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia integrativa) ed al loro contenuto:
d) ai capannoni pressostatici, tendo-tensostrutture e simili ed al loro contenuto;
e) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve.

La garanzia opera sugli enti, se assicurati, fabbricato, contenuto, cose particolari.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di:
- **uno scoperto del 10% per singolo sinistro col minimo di euro 2.500;**
- **un limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo del 30% della somma assicurata per fabbricato, contenuto e cose particolari per fabbricati conformi, all'atto del perfezionamento della presente polizza, comprese eventuali sostituzioni senza soluzione di continuità, alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;**
- **un limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo del 10% della somma assicurata per fabbricato, contenuto e cose particolari per fabbricati non conformi, all'atto del perfezionamento della presente polizza, comprese eventuali sostituzioni senza soluzione di continuità, alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto.**

ART. 3.18 RICERCA DEL GUASTO

(Condizione facoltativa C)

La Società, in caso di spargimento d'acqua a seguito di rottura accidentale di condutture del fabbricato assicurato, rimborsa:

a. le spese sostenute per riparare o sostituire le parti di condutture che hanno dato origine allo spargimento d'acqua;
b. le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui alla lettera a. per la demolizione od il ripristino di parti del fabbricato.

La garanzia non è operante per i pannelli radianti.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di:
- **una franchigia per singolo sinistro di euro 250;**
- **un limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo di euro 3.000.**

ART. 3.19 INDENNITÀ AGGIUNTIVA

(Condizione facoltativa D)

A deroga dell'Art. 3.5 punto 10., la Società riconosce all'Assicurato per i danni indiretti **conseguenti a sinistri indennizzabili a termini della presente Sezione** una indennità aggiuntiva - anche in eccedenza alla somma assicurata - per un importo forfettario pari al 15% dell'indennizzo delle cose per le quali la garanzia è specificamente accordata.

La garanzia opera sugli enti, se assicurati, fabbricato, contenuto (compreso eventuale aumento temporaneo delle merci), cose particolari e, se operanti, sulle Condizioni Facoltative "Eventi speciali" e "Altri eventi naturali".

ART. 3.20 COMMERCIO AMBULANTE

(Condizione facoltativa E)

Premesso che l'Assicurato esercita l'attività di commercio ambulante e risulta in possesso di regolare autorizzazione in base alla normativa vigente, l'Assicurazione della partita Contenuto si intende estesa alle merci ed attrezzature che si trovano all'aperto negli spazi ove si svolge l'attività.

La presente Condizione facoltativa opera esclusivamente per le garanzie previste all'Art. 3.4.

ART. 3.21 MERCI DI CATEGORIE DIVERSE

(Condizione facoltativa F)

Il limite di tolleranza del 10% previsto all'Art. 2.13 per merci non rientranti nel codice attività indicato in polizza si intende elevato fino alla concorrenza del 30% della somma assicurata per il contenuto.

ART. 3.22 COSE TRASPORTATE

(Condizione facoltativa G)

La Società indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti alle merci durante il trasporto effettuato con

veicolo di proprietà dell'Assicurato o di un titolare dell'esercizio commerciale o a disposizione dell'Assicurato a seguito di regolare contratto di noleggio, a causa di:

a. incendio, fulmine, esplosione e scoppio;
b. ribaltamento del veicolo, uscite del veicolo stesso dalla sede stradale tali da non consentire il rientro con i propri mezzi;
c. collisione del veicolo con altri mezzi di trasporto, urto contro corpi fissi e/o mobili, **purché tal evento lasci tracce constatabili sul veicolo stesso**.

La Società non indennizza i danni:

a. al veicolo;
b. alle merci trasportate su veicoli non idonei e/o privi di adeguate protezioni;
c. alle merci deperibili a seguito di mancata, insufficiente, eccessiva, errata erogazione della temperatura;
d. a merci usate e/o danneggiate;
e. dovuti a difetto, vizio o insufficienza d'imballaggio o di preparazione delle merci al trasporto;
f. dovuti ad infedeltà degli addetti.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia per singolo sinistro di euro 250.

ART. 3.23 DEHORS

(Condizione facoltativa H)

La Società indennizza l'Assicurato, dei danni materiali e diretti subiti da attrezzatura e arredamento posti nei dehors**, limitatamente alle garanzie prestate con la Condizione Facoltativa A lettera A) "Eventi Sociopolitici" e lettera B) "Eventi Atmosferici".**

Questa garanzia opera con l'applicazione di uno scoperto del 15% con il minimo di euro 500 per sinistro e un limite di indennizzo di euro 5.000.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 3.24 FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO

Relativamente ad ogni singola ubicazione assicurata, salvo maggiori franchigie esplicitate nell'eventuale allegato alla scheda di polizza, in caso di sinistro verranno applicate franchigie, scoperti e limiti di indennizzo come sotto elencati.

Si conviene inoltre che in caso di coesistenza di più scoperti sullo stesso sinistro si applicherà uno scoperto massimo del 30%.

RIFERIMENTO	FRANCHIGIA	SCOPERTO	LIMITE DI INDENNIZZO
Gioielli e preziosi	---	---	**10% della somma assicurata alla partita Contenuto con il massimo di euro 25.000**
Oggetti pregiati	---	---	**50% della somma assicurata alla partita Contenuto con il massimo di euro 25.000 per singolo oggetto pregiato**
Valori	---	---	**5% della somma assicurata alla partita Contenuto (escluse le fustelle farmaceutiche) con il massimo di euro 5.000**
			Per le sole fustelle farmaceutiche: 10% della somma assicurata alla partita Contenuto con il massimo di euro 20.000
Art. 3.2 "Tolleranze" lettere A. e B. Infiammabili e Merci speciali	---	---	**Euro 10.000 complessivamente per ubicazione per infiammabili e merci speciali per sinistro e per anno assicurativo**
Art. 3.3 "Beni presso esposizioni, fiere e mostre"	---	---	**20% della somma assicurata per contenuto e cose particolari con il massimo di euro 50.000**
Art. 3.4 "Oggetto dell'assicurazione" punto 12. Spese di demolizione e sgombero	---	---	**10% dell'indennizzo**
Art. 3.4 "Oggetto dell'assicurazione" punto 13. Spese di rimozione e ricollocazione	---	---	**euro 2.500 per sinistro**
Art. 3.4 "Oggetto dell'assicurazione" punto 16. Onorari dei periti	---	---	**5% dell'indennizzo con il massimo di euro 2.500**
Art. 3.11 "Ricorso terzi"	---	---	**10% del massimale per interruzione o sospensione di attività**
Art. 3.13 "Fenomeno elettrico"	**100**	---	---
Art. 3.14 "Merci in refrigerazione"	---	**20% con il minimo di euro 100**	---
Art. 3.16 "Eventi Speciali" lettera A. Eventi sociopolitici punti 1) e 2)	**euro 250**	---	**70% della somma assicurata per fabbricato, contenuto e cose particolari per sinistro**
Art. 3.16 "Eventi Speciali" lettera A. Eventi sociopolitici (se attività assicurata Chiosco)	---	**10% con il minimo di euro 250**	**70% della somma assicurata per fabbricato, contenuto e cose particolari per sinistro**
Art. 3.16 "Eventi Speciali" lettera A. Eventi sociopolitici punto 3)	---	---	**euro 2.000 per sinistro e per anno assicurativo**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

RIFERIMENTO	FRANCHIGIA	SCOPERTO	LIMITE DI INDENNIZZO
Art. 3.16 "Eventi Speciali" lettera B. Terrorismo	**euro 250**	**---**	**70% della somma assicurata per fabbricato, contenuto e cose particolari e con il massimo di euro 2.500.000 per sinistro e per anno assicurativo**
Art. 3.16 "Eventi Speciali" lettera B. Terrorismo (se attività assicurata Chiosco)	**---**	**10% con il minimo di euro 250**	**70% della somma assicurata per fabbricato, contenuto e cose particolari e con il massimo di euro 2.500.000 per sinistro e per anno assicurativo**
Art. 3.16 "Eventi Speciali" lettera C. Eventi Atmosferici	**euro 250**	**---**	**70% della somma assicurata per fabbricato, contenuto e cose particolari per sinistro**
Art. 3.16 "Eventi Speciali" lettera C. Eventi Atmosferici (Impianti solari termici e fotovoltaici)	**---**	**20% con il minimo di euro 500**	**euro 2.000 per sinistro e per anno assicurativo**
Art. 3.16 "Eventi Speciali" lettera C. Eventi Atmosferici (se attività assicurata Chiosco)	**---**	**10% con il minimo di euro 250**	**70% della somma assicurata per fabbricato, contenuto e cose particolari per sinistro**
Art. 3.16 "Eventi Speciali" lettera D. Acqua condotta (escluse merci poste in locali interrati o seminterrati)	**euro 100**	**---**	**---**
Art. 3.16 "Eventi Speciali" lettera D. Acqua condotta (per le merci poste in locali interrati o seminterrati)	**---**	**20% con il minimo di euro 1.500**	**---**
Art. 3.16 "Eventi Speciali" lettera E. Gelo	**euro 250**	**---**	**euro 10.000 per sinistro e per anno assicurativo** **euro 2.000 per sinistro e per anno assicurativo (se attività assicurata Chiosco)**
Art. 3.16 "Eventi Speciali" lettera F. Occlusione di condutture	**euro 100**	**---**	**euro 3.000 per sinistro e per anno assicurativo**
Art. 3.16 "Eventi Speciali" lettera G. Ordigni esplosivi	**euro 250**	**---**	**---**
Art. 3.17 "Altri Eventi Naturali" lettera A. Vento e grandine su fragili	**euro 1.000**	**---**	**10% della somma assicurata per fabbricato con il massimo di euro 15.000 per sinistro e per anno assicurativo**
Art. 3.17 "Altri Eventi Naturali" lettera B. Sovraccarico neve	**---**	**10% con il minimo di euro 2.500**	**30% della somma assicurata per fabbricato, contenuto e cose particolari per sinistro e per anno assicurativo per fabbricati conformi alle norme sul sovraccarico neve** **10% della somma assicurata per fabbricato, contenuto e cose particolari per sinistro e per anno assicurativo per fabbricati non conformi alle norme sul sovraccarico neve**
Art. 3.18 "Ricerca del guasto"	**euro 250**	**---**	**euro 3.000 per sinistro e per anno assicurativo**
Art. 3.22 "Cose trasportate"	**euro 250**	**---**	**---**
Art. 3.23 "Dehors"	**---**	**15% con il minimo di euro 500**	**euro 5.000**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

4. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE FURTO

ART. 4.1 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO

L'assicurazione è prestata a condizione che i fabbricati contenenti le cose assicurate siano costruiti con pareti perimetrali in muratura, vetrocemento armato, vetro antisfondamento.
Qualora la linea di gronda sia inferiore a mt. 4 dal suolo o da ripiani praticabili per via ordinaria, la copertura del tetto o il solaio deve essere costruito in cemento armato, laterizi, calcestruzzo, vetrocemento armato.
Qualora in caso di furto avvenuto nei locali contenenti le cose assicurate, si riscontri che le caratteristiche costruttive dei locali siano difformi in modo peggiorativo rispetto a quelle sopraelencate, la Società indennizza i danni a termini di polizza sotto deduzione di uno scoperto del 20% che rimarrà a carico dell'Assicurato.
Qualora l'attività sia svolta in un chiosco **l'assicurazione è prestata a condizione che lo stesso sia costruito con pareti perimetrali e copertura in materiali incombustibili, vetrocemento armato, vetro antisfondamento.**

ART. 4.2 MEZZI DI CHIUSURA

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'operatività della Sezione, **che ogni apertura verso l'esterno dei locali** contenenti le cose assicurate, **situata in linea verticale a meno di 4 metri** dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, **sia difesa, per tutta la sua estensione**, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti, od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, **oppure protetta** da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a 18 cm., oppure, se non rettangolari di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq.
Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.
Sono pertanto esclusi - in quanto non sia diversamente convenuto - i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.
Qualora invece, in caso di furto, i mezzi di protezione e chiusura esistenti ed operanti risultino difformi da quanto sopra indicato si conviene che:

a. se la difformità riguarda aperture diverse da quelle usate dai ladri per raggiungere le cose assicurate il danno verrà liquidato a termini di polizza senza eccezioni o riserve per tale titolo;
b. **se la difformità riguarda aperture usate dai ladri per raggiungere le cose assicurate il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione di uno scoperto del 20%.**

Qualora il furto venga perpetrato attraverso impalcature installate successivamente alla data di decorrenza della polizza il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione di uno scoperto del 20%.
Qualora l'assicurazione sia prestata per un'attività che si svolge in un chiosco lo scoperto del 20% è sempre operante.

ART. 4.3 UBICAZIONE DELLE COSE ASSICURATE

Per ciascuna ubicazione indicata sulla scheda di polizza il contenuto si intende assicurato all'interno dei locali dell'esercizio commerciale, **ferme restando le limitazioni di garanzia previste in polizza.**

ART. 4.4 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società indennizza, nella forma a primo rischio assoluto, i danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se non di proprietà dell'Assicurato, causati da:

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

1. furto, **a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali** contenenti le cose stesse:
   a. **violandone le difese esterne** mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
   b. **per via, diversa da quella ordinaria**, che richieda superamento di ostacoli o di ripiani mediante l'impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
   c. **in modo clandestino**, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a mezzi di chiusura operanti.
   Relativamente ai valori, ad eccezione delle fustelle farmaceutiche, questa garanzia è prestata con l'applicazione di un limite di indennizzo per singolo sinistro e per anno assicurativo del 10% con il massimo di euro 5.000.
   Relativamente alle sole fustelle farmaceutiche, questa garanzia è prestata con l'applicazione di un limite di indennizzo per singolo sinistro e per anno assicurativo del 20%.
2. rapina ed estorsione.
   Relativamente ai valori, ad eccezione delle fustelle farmaceutiche, questa garanzia è prestata con l'applicazione di un limite di indennizzo per singolo sinistro e per anno assicurativo del 10% con il massimo di euro 5.000.
   Relativamente alle sole fustelle farmaceutiche, questa garanzia è prestata con l'applicazione di un limite di indennizzo per singolo sinistro e per anno assicurativo del 20%.

L'assicurazione è estesa ai furti commessi:

3. attraverso maglie di saracinesche e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
4. durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione, **fra le ore 8 e le ore 24 e non oltre**, quando le vetrine **– purché fisse –** e le porte vetrate **– purché efficacemente chiuse –** rimangono protette da solo vetro fisso;
5. con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all'esercizio;
6. dai dipendenti al di fuori delle ore di lavoro quando si verifichino le seguenti circostanze:
   – **il dipendente non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali**, né di quelle dei mezzi di difesa interni o della sorveglianza interna dei locali stessi;
   – **il furto sia commesso a locali chiusi** ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi.
   Tale estensione di garanzia è operante a condizione che l'addetto sia stato denunciato all'Autorità competente.

Sono parificati ai danni del furto, della rapina o dell'estorsione i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto, la rapina, o l'estorsione o per tentare di commetterli.

La Società indennizza altresì:

7. le spese effettivamente sostenute dall'Assicurato, per i danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva delle "cose particolari", comprese le spese necessarie per la ricostruzione delle stesse e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi, a seguito della loro sottrazione da parte dell'autore del furto, della rapina o dell'estorsione.
   Per le spese sostenute per la ricostruzione delle cose particolari la garanzia è prestata con l'applicazione di un limite di indennizzo per singolo sinistro del 10% della somma assicurata alla partita contenuto.
8. i danni materiali e diretti derivanti da perdita dei valori dell'esercizio durante il trasporto conseguenti a:
   a) furto avvenuto in seguito ad improvviso malore del portavalori;
   b) il furto con destrezza, **limitatamente ai casi in cui il portavalori ha indosso od a portata di mano i valori;**
   c) il furto strappando di mano o di dosso al portavalori i valori;
   d) la rapina;

   avvenuti al di fuori dell'esercizio.
   L'assicurazione è operante esclusivamente per gli addetti che non abbiano minorazioni fisiche che li rendano inadatti al servizio di portavalori e siano di età non inferiore ai 18 anni e non superiore a 65 anni.

Qualora venisse meno uno di tali requisiti, la garanzia cessa automaticamente.
I trasporti dei valori devono essere effettuati con le seguenti modalità:
- **fino a euro 50.000 da un addetto;**
- **oltre euro 50.000 da almeno due addetti.**

L'assicurazione è estesa al temporaneo deposito dei valori nell'abitazione dell'addetto, o di terzi ove abbia a soggiornare, purché in mezzi di custodia; oppure anche fuori dai mezzi di custodia quando nell'abitazione sia presente l'addetto o persona di sua fiducia.
Relativamente ai valori, ad eccezione delle fustelle farmaceutiche, questa garanzia è prestata con l'applicazione di un limite di indennizzo per singolo sinistro e per anno assicurativo del 10% con il massimo di euro 5.000.
Relativamente alle sole fustelle farmaceutiche, questa garanzia è prestata con l'applicazione di un limite di indennizzo per singolo sinistro e per anno assicurativo del 20%.
La Società rimborsa altresì, **nei limiti della somma assicurata**:
- le spese sanitarie documentate conseguenti ad infortunio subito dal portavalori;
- le spese per la duplicazione dei documenti sottratti o danneggiati al portavalori;

9. i guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi in occasione di furto, rapina o estorsione consumati o tentati. La Società indennizza inoltre il furto di fissi e infissi posti a protezione degli accessi esterni dei locali che contengono le cose assicurate.
   Relativamente ai guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato viene applicato il limite di indennizzo per singolo sinistro del 10% della somma assicurata alle partite contenuto e contenuto dell'abitazione col massimo di euro 5.000.
   Relativamente al furto di fissi e infissi posti a protezione degli accessi esterni dei locali, viene applicato il limite di indennizzo per singolo sinistro e per anno assicurativo di euro 2.000.
   Relativamente alle lastre, qualora fosse operante la specifica Sezione Cristalli, la presente garanzia opererà per la parte di danno eccedente i limiti previsti dalla suddetta Sezione. Tale estensione è prestata senza applicare eventuali scoperti o franchigie previsti in polizza.
10. gli atti vandalici commessi dai ladri in occasione di furto, rapina o estorsione consumati o tentati.
    La presente garanzia non è operante se prestata con analoga copertura della medesima Società.
    Questa garanzia è prestata con l'applicazione di un limite di indennizzo per singolo sinistro del 10% della somma assicurata alla partita contenuto.
11. gli onorari di competenza del Perito che il Contraente avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito.
    La garanzia è prestata con l'applicazione di un limite di indennizzo per singolo sinistro del 5% con il massimo di euro 2.500.
    Qualora il sinistro interessi più Sezioni prestate con la presente polizza si conviene che la Società indennizzerà i suddetti onorari una sola volta.

ART. 4.5 ESCLUSIONI

La Società non indennizza i danni:

1. **verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;**
2. **verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoto, inondazioni, alluvioni, allagamenti ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;**
3. **commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:**
   a. **Contraente, Assicurato, Amministratori o Soci a responsabilità illimitata;**
   b. **persone che abitano con quelle indicate al punto a. od occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti;**

c. **incaricati della sorveglianza dei beni stessi o dei locali che li contengono;**
d. **persone legate a quelle indicate al punto a. da vincoli di parentela o affinità, se coabitanti;**

4. **di ammanchi di qualsiasi genere;**
5. **avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi. Relativamente ai valori, l'esclusione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno;**
6. **causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.**

Sono esclusi, qualora non sia stata esplicitamente richiamata nella scheda di polizza la relativa Condizione facoltativa, i danni:

7. **causati agli enti riposti all'aperto (assicurabili con specifica partita di cui all'Art. 4.11 "Beni all'aperto");**
8. **indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi (assicurabili con Condizione facoltativa B "Indennità aggiuntiva").**

ART. 4.6 CONDIZIONI SPECIALI

(che integrano le norme della presente sezione quando essa è riferita ad uno o più dei rischi sottoindicati)

– AUTORIMESSE: l'assicurazione è estesa ai furti commessi in qualsiasi modo durante le ore di apertura dell'autorimessa con presenza delle persone addette al servizio.
Il furto delle parti accessorie, dei pezzi di ricambio o di singole parti dei veicoli assicurati, commesso durante le ore di apertura dell'autorimessa, è compreso nell'assicurazione solo se avvenuto congiuntamente al furto dei veicoli stessi.
Sono esclusi dall'assicurazione le merci, il bagaglio, gli indumenti ed ogni altro oggetto.
Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% per singolo sinistro.

– STAZIONI DI SERVIZIO per veicoli a motore, distributori di carburante, stazioni di lavaggio automatico:
  – La garanzia furto dei valori si intende estesa al furto dei valori commesso sugli impianti di erogazione situati nell'area di pertinenza della stazione di servizio, **a condizione che i valori stessi siano custoditi all'interno di mezzi di custodia**.
  Questa garanzia è prestata con l'applicazione di:
    – **uno scoperto del 20% per singolo sinistro;**
    – **un limite di indennizzo per singolo sinistro e per anno assicurativo del 30% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di euro 5.000.**
  – La garanzia rapina dei valori si intende estesa alla rapina commessa sugli addetti al rifornimento di carburante quando si trovano nell'area di pertinenza della stazione di servizio.
  Questa garanzia è prestata con l'applicazione di:
    – **uno scoperto del 20% per singolo sinistro;**
    – **un limite di indennizzo per singolo sinistro e per anno assicurativo del 30% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di euro 5.000;**
  – La garanzia portavalori (perdita dei valori durante il trasporto) di cui agli Artt. 4.4 punto 8. e 4.10 si intende operante **al di fuori dell'area di pertinenza della stazione di servizio**;
  – È compreso il furto del carburante situato nei serbatoi interrati **situati in area all'aperto**, anche se sprovvista di recinzioni, purché nell'ambito dell'ubicazione indicata in polizza. La garanzia è operante sempreché sia riscontrabile rottura o scasso di serramenti o altri congegni di chiusura dei serbatoi stessi.
  Questa garanzia è prestata con l'applicazione di:
    – **uno scoperto del 20% per singolo sinistro;**
    – **un limite di indennizzo per singolo sinistro e per anno assicurativo del 30% della somma assicurata della partita contenuto con il massimo di 5.000 euro.**

– ESERCIZI CHE PREVEDONO L'UTILIZZO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI per l'erogazione di merci pertinenti l'esercizio: l'assicurazione è estesa al furto del contenuto e agli eventuali valori dei distributori automatici trovantesi all'esterno dell'attività assicurata, **a condizione che siano stabilmente ancorati al suolo o al fabbricato**.
Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 20% per singolo sinistro.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

Per il furto dei valori trovantesi all'interno dei distributori automatici la garanzia è prestata con un limite di indennizzo per singolo sinistro e per anno assicurativo del 30% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di euro 5.000;

- ESERCIZI CON PRESENZA DI VETRINETTE ESTERNE: l'assicurazione è estesa al furto delle merci poste nelle vetrinette collocate all'esterno dell'esercizio assicurato e non comunicanti con i locali, **a condizione che siano stabilmente ancorate al fabbricato**;
  Questa garanzia è prestata con l'applicazione di:
  - **uno scoperto del 20% per singolo sinistro;**
  - **un limite di indennizzo per singolo sinistro e per anno assicurativo del 30% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di euro 5.000;**
- ESERCIZI COMMERCIALI SENZA ADDETTI: premesso che per esercizi commerciali senza addetti si intendono le attività:
  - indicate nell'elenco delle attività assicurabili come: "Lavanderia a gettoni" oppure "Distributori automatici organizzati in locali ad essi esclusivamente dedicati";
  - svolte in locali aperti al pubblico 24/24 h ovvero senza chiusura notturna;

  la Società, a parziale deroga dell'Art. 4.4 "Oggetto dell' assicurazione", indennizza i danni da furto commessi violando, mediante rottura o scasso, il distributore/cambio monete.
  La garanzia si intende operante unicamente per i locali dotati di sistema di videosorveglianza attivo 24/24 h.
- COMMERCIO AMBULANTE: premesso che l'Assicurato risulta in possesso di regolare autorizzazione in base alla normativa vigente, l'assicurazione opera per la rapina delle merci e delle attrezzature che si trovano negli spazi ove si svolge l'attività. E' inoltre garantita la rapina dei valori.
  Questa garanzia è prestata con l'applicazione di un limite di indennizzo per singolo sinistro e per anno assicurativo del 30% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di euro 5.000.
- GUASTI CAGIONATI DAI LADRI
  Per gli impianti di erogazione situati nell'area di pertinenza delle stazioni di servizio, per i distributori automatici, per le vetrinette esterne, per le attività senza addetti, di cui al presente articolo, si intendono compresi i guasti cagionati dai ladri fino alla concorrenza del **10% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di 1.000 euro per sinistro e di euro 3.000 per anno assicurativo.**

ART. 4.7 BENI IN LEASING

A parziale deroga dell'Art. 4.4 la Società non assicura le cose in leasing coperte con altro contratto di assicurazione. Qualora la predetta assicurazione risultasse inefficace o insufficiente le cose in leasing saranno da considerarsi in garanzia.

ART. 4.8 VALORE DELLE COSE ASSICURATE

L'assicurazione è prestata sul contenuto per il valore a nuovo, **con il limite del doppio del valore allo stato d'uso.**
Fanno eccezione:

- merci, oggetti pregiati e gioielli e preziosi, sui quali l'assicurazione è prestata per il valore commerciale;
- valori, sui quali l'assicurazione è prestata per il valore nominale.

ART. 4.9 FURTO, RAPINA ED ESTORSIONE DEI VALORI

(Operante qualora venga valorizzata la relativa partita sulla scheda di polizza per l'ubicazione di riferimento)
La Società indennizza, in aumento a quanto previsto con la partita contenuto, i danni materiali e diretti derivanti da furto, rapina od estorsione di valori commessi nei locali dell'esercizio.
Limitatamente alla garanzia furto la Società indennizza i danni a condizione che:

- **i valori siano riposti in mezzi di custodia o in cassetti chiusi a chiave;**

– **l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali, abbia violato i mezzi di custodia o i cassetti chiusi a chiave mediante rottura, scasso od uso fraudolento di chiavi.**

Relativamente alle garanzie rapina ed estorsione, questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 20%. Relativamente alla garanzia furto lo scoperto viene applicato qualora i valori siano riposti in cassetti chiusi a chiave.

ART. 4.10 TRASPORTO DEI VALORI

(Operante qualora venga valorizzata la relativa partita sulla scheda di polizza per l'ubicazione di riferimento)
La Società indennizza – in aumento a quanto previsto con la partita contenuto – i danni materiali e diretti derivanti da perdita dei valori dell'esercizio durante il trasporto, secondo le modalità indicate all'Art. 4.4.
Relativamente alla garanzia rapina è prevista l'applicazione di uno scoperto del 20% per singolo sinistro.

ART. 4.11 BENI ALL'APERTO

(Operante qualora venga valorizzata la relativa partita sulla scheda di polizza per l'ubicazione di riferimento)
La Società indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti derivanti da furto e rapina di attrezzatura, merci e cose particolari, che si trovano all'aperto e/o sotto fabbricati aperti purché siano all'interno dell'area recintata e nell'ambito dell'ubicazione indicata in polizza.
Le recinzioni devono essere realizzate in muratura o in metallo, di altezza non inferiore ai due metri e devono essere chiuse da cancelli o porte in metallo o lega metallica di altezza non inferiore ai due metri chiuse con serrature o idonei congegni di chiusura.
La garanzia è operante sempreché sia riscontrabile nella recinzione e/o nei cancelli o nei relativi congegni di chiusura scasso o rottura degli stessi.
Nel caso di assicurazione di veicoli il furto delle parti accessorie, dei pezzi di ricambio o di singole parti dei veicoli assicurati, è compreso nell'assicurazione solo se avvenuto congiuntamente al furto dei veicoli stessi; sono esclusi dall'assicurazione le merci, il bagaglio, gli indumenti ed ogni altro oggetto.
Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 20% per singolo sinistro.

ART. 4.12 AUMENTO TEMPORANEO DELLE MERCI

(Operante qualora venga valorizzata la relativa partita sulla scheda di polizza per l'ubicazione di riferimento)
La Società assicura, in aumento a quanto previsto alla partita Contenuto, relativamente alle merci, il temporaneo incremento delle merci fino alla somma indicata sulla scheda di polizza per ciascun periodo di riferimento.
Per la presente partita operano le medesime limitazioni, se previste, della partita Contenuto.

ART. 4.13 FURTO DI MERCI IN PRESENZA DI VEICOLI RICOVERATI NEI LOCALI O NELL'AREA IN USO ALL'ASSICURATO

La garanzia è operante anche quando il furto, la rapina o l'estorsione siano commessi utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell'area in uso all'Assicurato.
Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 20% per singolo sinistro.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

CONDIZIONI FACOLTATIVE

Operanti sugli enti assicurati, solo se esplicitamente richiamate in corrispondenza delle ubicazioni indicate nella scheda di polizza e ferma l'efficacia dell'Art. 4.5 "Esclusioni".
Per le presenti condizioni possono operare, se previsti, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo esposti all'Art. 4.20.

ART. 4.14 MERCI DI CATEGORIE DIVERSE

(Condizione Facoltativa A)
Limitatamente alle garanzie furto, rapina, estorsione il limite di tolleranza del 10% previsto all'Art. 2.13 per merci non rientranti nella categoria di rischio dell'attività indicata in polizza si intende elevato fino alla concorrenza del 30% della somma assicurata per il Contenuto.
Tale Condizione facoltativa non si applica alle merci trovantesi all'aperto, qualora assicurate.

ART. 4.15 INDENNITÀ AGGIUNTIVA

(Condizione Facoltativa B)
La Società riconosce all'Assicurato per i danni indiretti **conseguenti a sinistri indennizzabili a termini della presente Sezione** una indennità aggiuntiva – anche in eccedenza alla somma assicurata – per un importo forfettario pari al 10% dell'indennizzo. La garanzia opera sul contenuto, per i rischi previsti all'Art 4.4 e, se operante, sulla partita beni all'aperto.

ART. 4.16 IMPIANTO DI ALLARME ANTIFURTO

(Condizione Facoltativa C)
L'Assicurato assume l'impegno di mantenere funzionante e sempre in perfetta efficienza l'impianto di allarme installato nei locali adibiti all'attività per la quale è prestata la garanzia e contenenti le cose assicurate. Egli ne curerà la regolare manutenzione e lo attiverà ogni qualvolta i locali rimarranno incustoditi.
La Società indennizzerà il danno previa detrazione di uno scoperto del 15% qualora, in caso di sinistro, detto impianto, per qualsiasi motivo non connesso a palesi manomissioni effettuate dai ladri, non entrasse in funzione.

ART. 4.17 COSE TRASPORTATE

(Condizione Facoltativa D)
La Società indennizza le perdite e i danni materiali e diretti **sino alla concorrenza della somma indicata nella scheda di polizza** che le merci assicurate subiscano durante il trasporto, effettuato con veicolo di proprietà dell'Assicurato o di un titolare dell'attività o a disposizione dell'Assicurato a seguito di regolare contratto di noleggio, a causa di sottrazione, mediante furto o rapina, dell'intero veicolo.
Si intendono sempre esclusi dall'assicurazione i danni:
- **al veicolo stesso;**
- **dovuti ad infedeltà degli addetti;**
- **alle attrezzature dell'Assicurato.**

La garanzia è subordinata al fatto che:
- durante le soste o le fermate dipendenti da qualsiasi causa, l'abitacolo del veicolo dovrà avere i vetri chiusi e le portiere chiuse a chiave;
- che al di fuori dell'orario di attività, nei giorni di inattività e comunque sempre dalle ore 21:00 alle 7:00, nelle anzidette soste o fermate il veicolo sia custodito in locali aventi mezzi di chiusura, conformi a quanto previsto agli Artt. 4.1 "Caratteristiche costruttive del fabbricato" e 4.2 "Mezzi di chiusura", oppure in aree munite di valide recinzioni.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di euro 250 per singolo sinistro.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 4.18 FURTO E RAPINA DEI BENI PRESSO TERZI

(Condizione Facoltativa E)

La Società indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti derivanti da furto e rapina del Contenuto anche presso un'ubicazione diversa da quella indicata nella scheda di polizza e presso terzi in conto deposito e/o lavorazione e/o riparazione, purché ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino e purché custoditi all'interno del fabbricato, fermo il disposto di cui all'Art. 4.2 "Mezzi di chiusura".

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di un limite di indennizzo per singolo sinistro del 25% della somma assicurata.

ART. 4.19 FURTO E RAPINA DEI BENI PRESSO ESPOSIZIONI, FIERE E MOSTRE

(Condizione Facoltativa F)

La Società indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti derivanti da furto e rapina del Contenuto presso altri fabbricati adibiti ad esposizioni, fiere e mostre, purché ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di un limite di indennizzo per singolo sinistro del 25% della somma assicurata.

ART. 4.20 FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Relativamente ad ogni singola ubicazione assicurata, salvo maggiori franchigie esplicitate nell'eventuale allegato alla scheda di polizza, in caso di sinistro verranno applicate franchigie, scoperti e limiti di indennizzo come sotto elencati.

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione di uno scoperto del 10% col massimo di euro 2.500 per i rischi contrassegnati nell'elenco delle attività assicurabili con "categoria di rischio A". Lo scoperto non verrà applicato per le garanzie: spese sostenute a causa della mancanza delle cose particolari, valori contenuti nei locali, perdita dei valori durante il trasporto, guasti cagionati dai ladri, atti vandalici, onorari di competenza del Perito.

Si conviene inoltre che in caso di coesistenza di più scoperti sullo stesso sinistro si applicherà uno scoperto massimo del 30%.

RIFERIMENTO	FRANCHIGIA	SCOPERTO	LIMITE DI INDENNIZZO
Gioielli e preziosi	**---**	**---**	**10% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di euro 3.000**
Oggetti pregiati	**---**	**---**	**50% della somma assicurata alla partita contenuto e contenuto dell'abitazione con il massimo di euro 15.000 per singolo oggetto**
Valori	**---**	**---**	**10% della somma assicurata alla partita contenuto (escluse fustelle farmaceutiche) e contenuto dell'abitazione con il massimo di euro 5.000 per sinistro**
			Per le sole fustelle farmaceutiche: 20% della somma assicurata alla partita contenuto per sinistro
Art. 4.2 "Mezzi di chiusura" punto b) Difformità aperture usate dai ladri	**---**	**20%**	**---**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

RIFERIMENTO	FRANCHIGIA	SCOPERTO	LIMITE DI INDENNIZZO
Art. 4.2 "Mezzi di chiusura" (in caso di furto perpetrato attraverso impalcature installate successivamente)	---	20%	---
Art. 4.2 "Mezzi di chiusura" (se attività assicurata Chiosco)	---	20%	---
Art. 4.4 "Oggetto dell'assicurazione" punto 7) Spese per la ricostruzione delle cose particolari	---	---	10% della somma assicurata alla partita contenuto per sinistro
Art. 4.4 "Oggetto dell'assicurazione" punto 8) Trasporto valori	---	---	10% della somma assicurata alla partita contenuto (escluse fustelle farmaceutiche) con il massimo di euro 5.000 per sinistro e per anno assicurativo Per le sole fustelle farmaceutiche: 20% della somma assicurata alla partita contenuto per sinistro e per anno assicurativo
Art. 4.4 "Oggetto dell'assicurazione" punto 9) Guasti cagionati dai ladri alle parti di fabbricato	---	---	10% della somma assicurata alla partita contenuto e contenuto dell'abitazione con il massimo di euro 5.000 per sinistro
Art. 4.4 "Oggetto dell'assicurazione" punto 9) Furto fissi e infissi	---	---	euro 2.000 per sinistro e per anno assicurativo
Art. 4.4 "Oggetto dell'assicurazione" punto 10) Atti vandalici commessi dai ladri	---	---	10% della somma assicurata alla partita contenuto per sinistro
Art. 4.4 "Oggetto dell'assicurazione" punto 11) Onorari del perito	---	---	5% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di euro 2.500 per sinistro
Art. 4.6 "Condizioni speciali" Autorimesse	---	10%	---
Art. 4.6 "Condizioni speciali" Stazioni di servizio (furto dei valori custoditi all'interno di mezzi di custodia degli impianti di erogazione)	---	20%	30% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di euro 5.000 per sinistro e per anno assicurativo
Art. 4.6 "Condizioni speciali" Stazioni di servizio (rapina dei valori commessa sugli addetti al rifornimento)	---	20%	30% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di euro 5.000 per sinistro e per anno assicurativo
Art. 4.6 "Condizioni speciali" Stazioni di servizio (furto in serbatoi interrati)	---	20%	30% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di euro 5.000 per sinistro e per anno assicurativo
Art. 4.6 "Condizioni speciali" Distributori automatici (furto del contenuto e valori trovantesi all'interno)	---	20%	Per il furto dei soli valori all'interno: 30% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di euro 5.000 per sinistro e per anno assicurativo

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

RIFERIMENTO	FRANCHIGIA	SCOPERTO	LIMITE DI INDENNIZZO
Art. 4.6 "Condizioni speciali" Vetrinette esterne (furto delle merci all'interno)	---	20%	30% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di euro 5.000 per sinistro e per anno assicurativo
Art. 4.6 "Condizioni speciali" Commercio ambulante (rapina, compresi valori, negli spazi ove si svolge l'attività)	---	---	30% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di euro 5.000 per sinistro e per anno assicurativo
Art. 4.6 "Condizioni speciali" Guasti cagionati dai ladri	---	---	10% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di 1.000 euro per sinistro e di euro 3.000 per anno assicurativo
Art. 4.9 "Furto, rapina ed estorsione dei valori" (rapina, estorsione, furto dei valori riposti in cassetti chiusi a chiave)	---	20%	---
Art. 4.10 "Trasporto dei valori"	---	20%	---
Art. 4.11 "Beni all'aperto"	---	20%	---
Art. 4.13 "Veicoli ricoverati nei locali o nell'area dell'esercizio"	---	20%	---
Art. 4.16 "Impianto di allarme antifurto"	---	15% per impianto non in funzione	---
Art. 4.17 "Cose trasportate"	euro 250	---	---
Art. 4.18 "Furto e rapina dei beni presso terzi"	---	---	25% della somma assicurata per sinistro
Art. 4.19 "Furto e rapina dei beni presso esposizioni, fiere e mostre"	---	---	25% della somma assicurata per sinistro

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

5. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE ELETTRONICA

ART. 5.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle apparecchiature elettroniche assicurate, anche se non di proprietà dell'Assicurato, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate, causati da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

Salvo diverse specifiche indicazioni, la garanzia è prestata con l'applicazione, per sinistro, di una franchigia di euro 150.

Gli eventi sono garantiti anche se causati con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei familiari conviventi o delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché dei legali Rappresentanti o dei Soci a responsabilità illimitata.

La Società rimborsa le spese documentate nel limite delle somme assicurate:

1. per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare a discarica idonea i residui del sinistro.
   Questa garanzia è prestata con l'applicazione di un limite del 10% dell'indennizzo;
2. per rimuovere, eventualmente depositare presso terzi, ricollocare le apparecchiature elettroniche assicurate e illese, resesi necessarie a seguito di sinistro indennizzabile a termine della presente Sezione.
   Questa garanzia è prestata con l'applicazione di un limite del 10% dell'indennizzo con il massimo di euro 2.500;
3. per gli onorari di competenza del Perito che il Contraente avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito.
   Qualora il sinistro interessi più Sezioni prestate con la presente polizza si conviene che la Società indennizza i suddetti onorari una sola volta.
   Questa garanzia è prestata con l'applicazione di un limite del 5% dell'indennizzo con il massimo di euro 1.500.

ART. 5.2 ESCLUSIONI

La Società non indennizza i danni:

1. **alle apparecchiature elettroniche costruite da oltre 10 anni;**
2. **causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione di edifici in genere, sequestri, occupazione militare, invasione;**
3. **causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
4. **causati o agevolati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei familiari conviventi, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;**
5. **causati da terremoto, da eruzioni vulcaniche, da maremoti;**
6. **alle cose poste in locali interrati o seminterrati causati da inondazioni, alluvioni, allagamenti, rigurgito dei sistemi di scarico, acqua piovana e agenti atmosferici in genere nel caso di occlusioni;**
7. **di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano in conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti ambientali o atmosferici;**
8. **per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o il locatore delle cose assicurate;**
9. **verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata nella scheda di polizza;**
10. **dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore dei beni assicurati;**
11. **di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

12. da smarrimenti od ammanchi;
13. attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
14. causati da guasti verificatisi senza concorso di cause esterne;
15. conseguenti a virus informatici;
16. avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi;
17. alle cose in deposito, giacenza o immagazzinamento.
La Società non indennizza i costi:
18. inerenti a modifiche, aggiunte e miglioramenti delle apparecchiature elettroniche;
19. di intervento o di sostituzione di componenti sostenuti per controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, aggiornamento tecnologico delle apparecchiature elettroniche.
Sono altresì esclusi i danni:
20. a lampade ed altre fonti di luce, accumulatori elettrici, cavi e parti accessorie intercambiabili.
21. indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.
Sono esclusi, qualora non siano valorizzate le relative partite o Condizione facoltativa nella scheda di polizza, i danni:
22. alle apparecchiature ad impiego mobile;
23. ai programmi applicativi;
24. ai supporti dati;
nonché:
25. i maggiori costi per l'interruzione di funzionamento delle cose assicurate.

ART. 5.3 ENTI IN LEASING

A parziale deroga dell'Art. 5.1 la Società non assicura le cose in leasing coperte con altro contratto di assicurazione. Qualora la predetta assicurazione risultasse inefficace o insufficiente le cose in leasing saranno da considerarsi in garanzia.

ART. 5.4 VALORE DELLE COSE ASSICURATE

La somma assicurata deve essere uguale al valore a nuovo.

ART. 5.5 DANNI DA FURTO

La Società indennizza all'Assicurato i danni materiali e diretti derivanti dal furto delle apparecchiature elettroniche, **a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali:**

a. **violando le difese esterne** mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
b. **per via, diversa da quella ordinaria**, che richieda superamento di ostacoli o di ripiani mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c. **in modo clandestino**, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a mezzi di chiusura operanti.

L'assicurazione è estesa ai furti commessi:

d. attraverso maglie di saracinesche e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
e. durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione, fra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, quando le vetrine – purché fisse – e le porte vetrate – purché efficacemente chiuse – rimangono protette da solo vetro fisso;
f. con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all'esercizio.

A. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI FABBRICATI

L'assicurazione è prestata a condizione che i fabbricati contenenti le cose assicurate siano costruiti con pareti perimetrali in muratura, vetrocemento armato, vetro antisfondamento.
Qualora la linea di gronda sia inferiore a mt. 4 dal suolo o da ripiani praticabili per via ordinaria, la

copertura del tetto o il solaio deve essere costruito in cemento armato, laterizi, calcestruzzo, vetrocemento armato.
Qualora in caso di furto avvenuto nei locali contenenti le cose assicurate, si riscontri che le caratteristiche costruttive dei locali siano difformi in modo peggiorativo rispetto a quelle sopraelencate, la Società indennizza i danni a termini di polizza sotto deduzione di uno scoperto del 20% che rimarrà a carico dell'Assicurato.

B. MEZZI DI CHIUSURA
La garanzia è prestata a condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, **situata in linea verticale a meno di 4 metri** dal suolo o da superfici acquee nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria all'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, **sia difesa, per tutta la sua estensione,** da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti, o da altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, **oppure protetta** da inferriate fissate nel muro.
Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq., e con lato minore non superiore a 18 cm., oppure, se non rettangolari di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq.
Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.
La Società non indennizza i danni da furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopraindicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.
Qualora invece, in caso di furto, i mezzi di protezione e chiusura esistenti ed operanti risultino difformi da quanto sopra indicato si conviene che:
a. se la difformità riguarda aperture diverse da quelle usate dai ladri per raggiungere le cose assicurate il danno verrà liquidato a termini di polizza senza eccezioni o riserve per tale titolo;
b. **se la difformità riguarda aperture usate dai ladri per raggiungere le cose assicurate il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione di uno scoperto del 20%.**

La Società indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati da furto avvenuto nei modi previsti nel presente punto anche se l'autore del furto è un addetto del Contraente o dell'Assicurato, **escluso il titolare dell'esercizio**.
La garanzia è operante a condizione che l'addetto sia stato denunciato all'Autorità competente.
Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 20% qualora:
- **al momento del sinistro i mezzi di protezione e chiusura, esistenti ed operanti sulle aperture usate dai ladri per raggiungere le cose assicurate, risultino difformi da quelli sopra indicati;**
- **il furto venga perpetrato attraverso impalcature installate successivamente alla data di decorrenza della polizza.**

Qualora l'assicurazione sia prestata per un'attività che si svolge in un chiosco lo scoperto del 20% è sempre operante.

ART. 5.6 DANNI IMPUTABILI A FENOMENO ELETTRICO

La Società indennizza i danni imputabili a fenomeno elettrico trasmessi tramite la rete di alimentazione elettrica, la rete telefonica e la rete di comunicazione dati, **a condizione che**:
- **l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge;**
- **gli impianti assicurati siano difesi con dispositivi di protezione/stabilizzatori o trasformatori separatori o gruppi di continuità o, per le piccole apparecchiature, interruttore differenziale o comunque dispositivi protettivi realizzati ed installati a regola d'arte;**
- **il fenomeno elettrico abbia danneggiato congiuntamente all'impianto assicurato i predetti dispositivi di protezione.**

Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di euro 150.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 5.7 APPARECCHIATURE AD IMPIEGO MOBILE

(Operante qualora venga valorizzata la relativa partita)
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle apparecchiature ad impiego mobile sono assicurate anche all'esterno dell'ubicazione indicata nella scheda di polizza, nonché durante il trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, sia durante il loro utilizzo, entro il territorio dei Paesi Europei.
Nella fase di sosta su autoveicoli la garanzia furto è operante a condizione che i cristalli dell'autoveicolo siano rialzati, le porte chiuse a chiave, le cose occultate nel bagagliaio e a condizione che l'autoveicolo dalle ore 22.00 alle ore 6.00 si trovi in una rimessa chiusa a chiave o in un'area pubblica custodita o in parcheggio custodito; gli autoveicoli devono essere provvisti di tetto rigido.
Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 25% con il minimo di euro 250.

ART. 5.8 PROGRAMMI APPLICATIVI

(Operante qualora venga valorizzata la relativa partita)
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati ai programmi applicativi.
In caso di sinistro la Società rimborsa i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi applicativi distrutti, danneggiati o sottratti.
Se la duplicazione o il riacquisto non è necessario o non avviene entro un anno dal sinistro, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.
La Società non rimborsa i costi derivanti da perdita od alterazione dei programmi senza danni materiali e diretti ai supporti nonché i costi derivanti da cestinatura per svista.
La garanzia è prestata a primo rischio assoluto.
Questa garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di euro 150.

ART. 5.9 SUPPORTI DATI

(Operante qualora venga valorizzata la relativa partita)
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati ai supporti di dati.
In caso di sinistro la Società rimborsa i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati intercambiabili distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la ricostruzione dei dati ivi contenuti e per quelli elaborati e memorizzati sui supporti fissi ad uso memoria di massa.
Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, la Società rimborsa le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.
La Società non rimborsa i costi derivanti da perdita od alterazione di dati senza danni materiali e diretti ai supporti nonché i costi derivanti da cestinatura per svista.
La garanzia è prestata a primo rischio assoluto.
Questa garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di euro 150.

CONDIZIONE FACOLTATIVA

Operante sugli enti assicurati solo se esplicitamente richiamata in corrispondenza delle ubicazioni indicate nella scheda di polizza e ferma l'efficacia dell'Art. 5.2 "Esclusioni". Per la presente condizione possono operare, se previsti, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo esposti.

ART. 5.10 MAGGIORI COSTI

(Condizione facoltativa A)
In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione che provochi l'interruzione parziale o totale del funzionamento delle cose assicurate, la Società rimborsa all'Assicurato le spese, debitamente documentate, necessarie per il proseguimento dell'attività **sempreché tali spese siano sostenute durante il**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

periodo di indennizzo e dovute a:
1. uso di impianto o di un apparecchio sostitutivo;
2. applicazione dei metodi di lavoro alternativi;
3. prestazioni di servizi da parte di terzi.

La Società non rimborsa le spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

a. limitazioni dell'attività professionale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
b. rimpiazzo o riparazione delle cose assicurate eseguiti oltre i tempi tecnici necessari;
c. modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
d. danni ai supporti di dati;
e. ricostituzione di dati e programmi distrutti o danneggiati.

Per periodo di indennizzo, per ogni sinistro, si intende il periodo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose assicurate danneggiate o distrutte **ed ha una durata massima indicata sulla scheda di polizza dal verificarsi del sinistro. Non sono pertanto rimborsabili le spese sostenute successivamente alla scadenza del periodo di indennizzo.**

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di:
- **una franchigia pari a due indennizzi giornalieri;**
- **un limite di indennizzo giornaliero pari all'importo indicato sulla scheda di polizza.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 5.11 FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO

Relativamente ad ogni singola ubicazione assicurata, salvo maggiori franchigie esplicitate nell'eventuale allegato alla scheda di polizza, in caso di sinistro verranno applicate franchigie, scoperti e limiti di indennizzo come sotto elencati.

RIFERIMENTO	FRANCHIGIA	SCOPERTO	LIMITE DI INDENNIZZO
Art. 5.1 "Oggetto dell'assicurazione"	Euro 150	---	---
Art. 5.1 "Oggetto dell'assicurazione" punto 1) Spese per sgomberare, trattare, trasportare e stoccare	---	---	10% dell' indennizzo
Art. 5.1 "Oggetto dell'assicurazione" punto 2) Rimozione e ricollocamento	---	---	10% dell'indennizzo con il massimo di euro 2.500
Art. 5.1 "Oggetto dell'assicurazione" punto 3) Onorari di competenza del perito	---	---	5% dell'indennizzo con il massimo di euro 1.500
Art. 5.5 Danni da furto (in caso di mezzi di chiusura non conformi)	---	20%	---
Art. 5.5 Danni da furto (furto attraverso impalcature installate successivamente)	---	20%	---
Art. 5.5 Danni da furto (se l'attività è svolta in un chiosco)	---	20%	---
Art. 5.6 Danni imputabili a fenomeno elettrico	---	10% con il minimo di euro 150	---
Art. 5.7 Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile	---	25% con il minimo di euro 250	---
Art. 5.8 Programmi applicativi	Euro 150	---	---
Art. 5.9 Supporti dati	Euro 150	---	---
condizione facoltativa	**FRANCHIGIA**	**SCOPERTO**	**LIMITE DI INDENNIZZO**
Art. 5.10 Maggiori costi	Due indennizzi giornalieri	---	Importo giornaliero indicato sulla scheda di polizza

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

6. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE CRISTALLI

ART. 6.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società rimborsa le spese sostenute per la sostituzione, dovuta a rottura per qualunque causa, escluse quelle previste all'Art. 6.2, delle lastre assicurate, anche se non di proprietà dell'Assicurato, con altre nuove uguali od equivalenti per caratteristiche, compresi i costi di trasporto ed installazione.
Sono comunque comprese le rotture anche se causate con colpa grave dell'Assicurato, o determinate da dolo e colpa grave dei familiari conviventi o delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata.
La garanzia è prestata a primo rischio assoluto.
Per le presenti condizioni opera il limite di indennizzo previsto all'Art. 6.5.

ART. 6.2 ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende le rotture:

a. determinate da dolo dell'Assicurato;
b. derivanti dal crollo di fabbricato o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamenti del fabbricato, restauro di locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
c. verificatesi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
d. verificatesi in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
e. causate da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni, incendio, fulmine, scoppi, esplosioni, gelo;
f. di lastre che alla data dell'entrata in vigore della presente polizza non fossero integre ed esenti da difetti;
g. di lucernari e di lastre aventi valore artistico;
h. di sorgenti luminose e i danni subiti dalle insegne a seguito di surriscaldamento o corto circuito.

Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di polizza.

ART. 6.3 VALORE DELLE COSE ASSICURATE

L'assicurazione è prestata per il valore a nuovo.

ART. 6.4 RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia – salvo in caso di dolo – al diritto di rivalsa derivante dall'Art. 1916 C.C. verso:
- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le società controllanti, controllate e collegate;
- i clienti;
- i fornitori di merci;

purché l'Assicurato a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

ART. 6.5 LIMITI DI INDENNIZZO

Resta convenuto che la Società non pagherà, per singola lastra, importo superiore a quello indicato in polizza. In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare, per uno o più sinistri verificatisi nel corso di un'annualità assicurativa, importo superiore alla somma assicurata.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

7. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

ART. 7.1 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

La Società tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte e lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di cose;

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.
L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
Il premio della presente Sezione è stato determinato in base alla dichiarazione del numero delle persone addette all'attività esercitata. **Nel caso in cui tale numero dovesse aumentare l'Assicurato è tenuto a darne comunicazione alla Società**.

ART. 7.2 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

La Società tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1) ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D. Lgs., addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina dei citati D.P.R. n. 1124/65 e D. Lgs. n. 38/2000, cagionati a prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1. per morte e per lesioni personali.
   Questa garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia per singolo sinistro di euro 2.500, salvo in caso di operatività della Condizione facoltativa A.

I titolari, i Soci, i familiari coadiuvanti sono equiparati ai dipendenti limitatamente alla rivalsa INAIL.
L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge, salvo che l'inosservanza degli obblighi di legge derivi da comprovata inesatta interpretazione delle norme di legge in materia.

ART. 7.3 RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA SOLA PROPRIETÁ DEL FABBRICATO

(Operante qualora richiamata sulla scheda di polizza per l'ubicazione di riferimento e nel solo caso di proprietario non conduttore)

La Società tiene indenne l'Assicurato, nei limiti dei massimali riportati sulla scheda di polizza, di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari per:

- morte e lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di cose,

in conseguenza di un fatto accidentale, nella sua qualità di proprietario del fabbricato indicato sulla scheda di polizza.
A parziale deroga dell'Art. 7.8 "Persone non considerate terzi" viene comunque riconosciuta la qualifica di terzi ai prestatori di lavoro dei locatari e a tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale all'attività descritta nella scheda di polizza.
La garanzia comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i danni:

1) da inquinamento dell' acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze

di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture; **relativamente ai danni da inquinamento dell'acqua la garanzia è prestata con un limite di risarcimento di euro 50.000 per danni a cose per sinistro e per anno assicurativo**;

2) derivanti dalla proprietà di aree scoperte non gravate da servitù pubblica, cortili, piazzali, parchi e giardini anche se alberati, strade private, marciapiedi e piani di calpestio di proprietà o mantenuti a seguito di disposizioni di enti pubblici locali, dehors, **purché di pertinenza del fabbricato stesso**;
3) da spargimenti d'acqua in genere conseguenti a rottura accidentale di pluviali e grondaie, tubazioni e condutture, impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento e di condizionamento installati nei fabbricati di cui l'esercizio assicurato fa parte; **questa garanzia è prestata previa l'applicazione di**:
   - **una franchigia di euro 100 per ogni sinistro;**
   - **un limite di risarcimento di euro 100.000 per danni a cose per sinistro e per anno assicurativo;**
4) da incendio; **questa garanzia è prestata con un limite di risarcimento di euro 200.000 per danni a cose per sinistro e per anno assicurativo.**

Se l'assicurazione è stipulata per una porzione del fabbricato, la garanzia comprende tanto la responsabilità per danni di cui il rispettivo proprietario debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui debba rispondere per i danni imputabili alla proprietà comune. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, la Società risponde per la quota di pertinenza dell' Assicurato stesso.

Il valore del fabbricato risultante dal contratto deve corrispondere al valore di ricostruzione a nuovo, **con il limite del doppio del valore allo stato d'uso**, del fabbricato descritto. **Se al momento del sinistro il valore di ricostruzione determinato a norma del precedente comma supera di oltre il 20% il valore risultante dal contratto, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto tra il secondo ed il primo di detti valori, nei limiti dei massimali ridotti in eguale misura.**

ART. 7.4 RIVALSA INPS

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'Art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222.

ART. 7.5 RISCHI COMPRESI

L'assicurazione, oltre che per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività principale dichiarata in polizza, si intende operante anche per la responsabilità civile verso terzi derivante all'Assicurato:

1. sia per fatto proprio, sia per fatto di persone delle quali debba rispondere, in relazione ai seguenti rischi:
   a. servizio di bar e ristoro, compresa la somministrazione di cibi e bevande. L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Per i generi di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto. **Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo** o di minor durata della polizza;
   b. proprietà o conduzione di distributori automatici, videogiochi e flippers;
   c. servizio di pronto soccorso e infermeria, compresa la somministrazione di prodotti farmaceutici;
   d. attività di vigilanza effettuata anche con guardie armate e con cani;
   e. servizio pubblicitario attraverso insegne, cartelli o striscioni, con esclusione dei danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installati;
   f. organizzazione, nell'ambito dell'esercizio, di manifestazioni quali esposizioni, mostre, corsi per la formazione professionale dei dipendenti; organizzazione di attività dopo- lavoristiche (ricreative, sportive e culturali, comprese le gite aziendali), di congressi e convegni; esposizione di propri prodotti al di fuori dell'ambito dell'esercizio; partecipazione a fiere, mercati, nonché alle manifestazioni ed attività sopradescritte organizzate da terzi, compreso l'allestimento e lo smontaggio di stands;
   g. servizio di pulizia dell'esercizio commerciale;
   h. esecuzione di commissioni nonché operazioni di rifornimento e di consegna, comprese quelle di trasporto

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

e di carico e scarico, dei prodotti dell'esercizio e delle cose necessarie allo svolgimento dell'attività dell'esercizio stesso;

i. uso di tutte le macchine e i macchinari in genere o attrezzature di officina, compresi i mezzi di sollevamento e di trasporto di materiali e merci (come muletti, carrelli o simili) in dotazione all'Assicurato, anche se non di proprietà. L'uso dei muletti, carrelli o simili può avvenire anche nei piazzali, marciapiedi, strade, interni ed esterni o adiacenti l'esercizio commerciale anche se non recintati o delimitati e anche qualora predette aree risultino essere in uso ad altri esercizi commerciali o persone. **Si conferma l'esclusione dei rischi di circolazione per i quali sussista obbligo di assicurazione ai sensi di legge.**

2. in relazione al fabbricato l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante da conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazione e, quando ne sia proprietario l'Assicurato, proprietà dei fabbricati, dell'area e delle relative pertinenze in cui si svolge l'attività e l'esercizio, comprese recinzioni, cancelli anche automatici, strade private, parcheggi, piazzali e terreni circostanti anche se tenuti a giardino con alberi di alto fusto, attrezzature sportive e giochi; caduta accidentale di neve da fabbricati e piante. Ove la manutenzione fosse affidata a terzi, la garanzia opera per la responsabilità civile incombente all'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori stessi, fermo restando che l'assicurazione **non opera per i danni derivanti dall'espletamento di lavori edili rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. n. 81/08 e successive modifiche e/o integrazioni.**
   Agli effetti di questa garanzia i dipendenti soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL sono considerati terzi, sempreché il sinistro non rientri fra quelli garantiti dall'assicurazione di R.C.O.
   A parziale deroga dell'Art. 7.8 "Persone non considerate terzi" viene comunque riconosciuta la qualifica di terzi a tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale all'attività descritta nella scheda di polizza.
   La garanzia comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i danni:
   1) derivanti dalla proprietà di aree scoperte non gravate da servitù pubblica, cortili, piazzali, parchi e giardini anche se alberati, strade private, marciapiedi e piani di calpestio di proprietà o mantenuti a seguito di disposizioni di enti pubblici locali,dehors, **purché di pertinenza del fabbricato stesso;**
   2) da spargimenti d'acqua in genere conseguenti a rottura accidentale di pluviali e grondaie, tubazioni e condutture, impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento e di condizionamento installati nei fabbricati di cui l'esercizio assicurato fa parte; **questa garanzia è prestata previa l'applicazione di:**
      - **una franchigia di euro 100 per ogni sinistro;**
      - **un limite di risarcimento di euro 100.000 per danni a cose per sinistro e per anno assicurativo.**

   Se l'assicurazione è stipulata per una porzione del fabbricato, la garanzia comprende tanto la responsabilità per danni di cui il rispettivo proprietario debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui debba rispondere per i danni imputabili alla proprietà comune. In caso di responsabilità solidale dell' Assicurato con altri soggetti, la Società risponde per la quota di pertinenza dell' Assicurato stesso.
   Il valore del fabbricato risultante dal contratto deve corrispondere al valore di ricostruzione a nuovo, **con il limite del doppio del valore allo stato d'uso,** del fabbricato descritto. **Se al momento del sinistro il valore di ricostruzione determinato a norma del precedente comma supera di oltre il 20% il valore risultante dal contratto, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto tra il secondo ed il primo di detti valori, nei limiti dei massimali ridotti in eguale misura.**

3. per danni subiti da:
   a. veicoli in consegna e/o custodia dell'Assicurato;.
   b. veicoli in sosta o in circolazione nell'ambito dell'esercizio commerciale;
   c. veicoli sotto carico e scarico;
   d. cose trovantesi sui veicoli sopraindicati.

   La garanzia vale anche se i veicoli e le cose risultino di proprietà dei dipendenti dell'Assicurato o di appaltatori delle attività e/o dei lavori elencati nel presente articolo; si conferma che restano **esclusi i danni ai natanti e agli aeromobili** ed alle cose sugli stessi trasportati, **i danni da furto e quelli da incendio di cose dell'Assicurato** o da lui detenute, nonché **i danni subiti da veicoli comunque in uso all'Assicurato.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

Le garanzie di cui al presente punto sono prestate con l'applicazione per singolo sinistro e per ogni veicolo danneggiato di una franchigia di euro 150;

4. ai sensi dell'Art. 2049 C.C., per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, **purché i medesimi non siano di proprietà dell'Assicurato** od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati in leasing finanziario o dati in usufrutto. La garanzia opera anche nel caso di morte o lesioni personali cagionati alle persone trasportate.
   È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili. **La garanzia opera a condizione che** al momento del sinistro **il veicolo sia guidato da dipendente dell'Assicurato** iscritto nei libri paga tenuti a norma di legge;
5. per la responsabilità civile personale dei dipendenti (compresi dirigenti e quadri) dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni. Agli effetti della garanzia sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato, sempreché dall'evento derivino la morte ovvero lesioni personali gravi o gravissime, come definite dall'Art. 583 del Codice Penale. Si precisa inoltre che la garanzia assicurativa comprende la responsabilità civile loro derivante dall'incarico di responsabile della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/08 e successive modifiche e/o integrazioni;
6. per i danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute; tale garanzia, in presenza della garanzia "Ricorso Terzi" della Sezione Incendio operante per il medesimo sinistro, opererà in secondo rischio, cioè per l'eccedenza, rispetto all'indennizzo prestato da quest'ultima. **Questa garanzia è prestata con l'applicazione di un limite di risarcimento di euro 200.000 per danni a cose per singolo sinistro e per anno assicurativo.**
7. nel caso di morte o di lesioni personali cagionate a terzi in occasione di rapine;
8. per i rischi derivanti dall'esistenza di laboratori per adattamenti e riparazioni purché complementari e accessori all'attività principale;
9. per danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi **conseguenti a sinistri risarcibili ai sensi di polizza; questa garanzia è prestata con l'applicazione di un limite di risarcimento per singolo sinistro e per anno assicurativo del 10% del massimale per cose.**
10. **ai sensi di legge, per danni provocati a terzi dopo la somministrazione e vendita** nell'esercizio commerciale di:
    - generi alimentari e preparati erboristici;
    - preparati galenici o omeopatici.

    Per questa specifica garanzia valgono anche le seguenti norme:
    a. **l'assicurazione è operante solo per i danni provocati da prodotti non fabbricati dall'Assicurato e comunque non contrassegnati da marchio proprio** dell'Assicurato stesso; questa limitazione non è tuttavia valida per i prodotti venduti direttamente al dettaglio nell'esercizio per i quali l'Assicurato rivesta la qualifica di produttore ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 224 e successive modifiche e/o integrazioni;
    b. **la garanzia vale sempreché la somministrazione o vendita ed il danno siano avvenuti durante il periodo di validità dell'assicurazione;**
    c. **il massimale per sinistro rappresenta anche la massima esposizione della Società per anno assicurativo;**
    d. **restano escluse dalla garanzia:**
       - **le spese di rimpiazzo del prodotto** o di sue parti e le spese di riparazione o gli importi pari al controvalore del prodotto; **rimane escluso il controvalore del prodotto;**
       - **le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato** dei prodotti risultanti difettosi o presunti tali;
       - **le spese di indagine e di selezione e cernita** dei prodotti risultanti difettosi o presunti tali;
       - **i danni derivanti dalla mancata rispondenza dei prodotti** all'uso ed alle necessità cui sono stati destinati, ma sono tuttavia compresi i danni materiali o corporali che derivano dagli effetti pregiudizievoli dei prodotti stessi.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 7.6 CONDIZIONI SPECIALI

(che integrano le norme della presente sezione quando essa è riferita ad uno o più dei rischi sottoindicati)

- STAZIONI DI SERVIZIO per veicoli a motore, distributori di carburante, stazioni di lavaggio automatico: l'assicurazione comprende il rischio relativo alla proprietà di impianti, attrezzature, manufatti. L'assicurazione comprende i danni subiti dai veicoli in consegna o custodia ovvero sotto rifornimento o sottoposti ai lavori di manutenzione, riparazione o lavaggio, **purché detti danni si verifichino nel luogo ove si esercita l'attività** cui si riferisce l'assicurazione **e non siano diretta conseguenza dei lavori di riparazione** e manutenzione meccanica; la garanzia comprende inoltre i danni causati dal carburante venduto, **esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto, ferma restando l'esclusione di danni da furto o da incendio. Questa garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia per singolo sinistro di euro 100.**
- AUTORIMESSE E AUTOSILI: l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio di impianti di lavaggio e di un'officina meccanica con non più di tre addetti.
  L'assicurazione comprende i danni subiti dai veicoli in consegna o custodia, sotto rifornimento, sottoposti ai lavori di manutenzione, riparazione o lavaggio, **purché detti danni si verifichino nel luogo ove si esercita l'attività** cui si riferisce l'assicurazione **e non siano diretta conseguenza dei lavori di riparazione** e manutenzione meccanica; la garanzia comprende inoltre i danni causati dal carburante venduto, **esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto, ferma restando l'esclusione di danni da furto o da incendio. Questa garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia per singolo sinistro di euro 250 per ogni veicolo danneggiato.**
- FARMACIE: **la validità della garanzia è subordinata al possesso da parte degli addetti alla farmacia dei requisiti richiesti dalla legge** per l'esercizio dell'attività da loro svolta.
  L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e, comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione dai prodotti somministrati o venduti, **esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.**
  Per i prodotti galenici di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.
  Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza.
- BAR - BIRRERIE, PANINOTECHE, PUB: **la garanzia non comprende i rischi relativi all'esercizio di sale da ballo, sale da giochi, servizio di alloggio.**
- RISTORANTI, TRATTORIE, PIZZERIE: **la garanzia non comprende i rischi relativi all'esercizio di sale da giochi, servizio di alloggio.**
- PARRUCCHIERI, BARBIERI, ESTETISTI, E SOLARIUM CON TRATTAMENTI ESTETICI: sono compresi in garanzia i danni di morte o lesioni personali derivanti dall'applicazione di tinture, decoloranti e prodotti per permanenti, nonché l'eventuale servizio di manicure e da trattamenti estetici, **purchè gli addetti siano in possesso dei requisiti eventualmente richiesti dalla normativa per l'attività da essi svolta, nonché dall'effettuazione, ove richiesto, dei necessari controlli medici ovvero, in alternativa, alla presentazione da parte dei clienti di dichiarazione medica scritta attestante l'idoneità ad essere sottoposti ai trattamenti o ad usufruire delle attrezzature ed impianti.**
  Si intendono comunque espressamente esclusi i danni di natura estetica.
- COMMERCIO AMBULANTE: Premesso che l'Assicurato eserciti l'attività di commercio ambulante la garanzia comprende la responsabilità derivante all'Assicurato ai sensi di legge, nella sua qualità di venditore ambulante **purché in possesso di regolare autorizzazione e svolta nei luoghi in cui è autorizzato ad esercitare tale attività.**
  L'assicurazione comprende i danni causati durante lo svolgimento di allestimento, conduzione e smontaggio, su aree idonee, di strutture atte a svolgere l'attività di commercio ambulante. **Valgono franchigie, scoperti, limiti di indennizzo previsti agli Artt. 7.1, 7.2 e 7.5.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 7.7 ESCLUSIONI

L'assicurazione R.C.T. e R.C. della sola Proprietà del Fabbricato non comprende i danni:

a. **da furto;**
b. **da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili,** salvo quanto previsto dall'Art. 7.5.4;
c. **da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;**
d. **a opere e/o cose costruite, poste in opera, rimosse, mantenute, riparate, utilizzate dall'Assicurato; ad opere e/o cose oggetto dei lavori, limitatamente alle sole parti delle cose direttamente interessate dall'esecuzione dei lavori;**
e. **provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività,** salvo quanto indicato nell'Art. 7.5.1;
f. **cagionati da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna, somministrazione e vendita a terzi,** salvo quanto previsto dall'Art. 7.5.1.a. e c. e dall'Art. 7.5.10;
g. **derivanti da prodotti geneticamente modificati;**
h. **derivanti dall'espletamento di attività fuori dell'ambito dell'esercizio commerciale, che non siano quelle descritte agli Artt. 7.5 e 7.6;**
i. **di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 C.C.,** salvo quanto previsto all'Art. 7.17 "Cose portate dai clienti";
j. **derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato ed allo stesso non imputabili ai sensi di legge;**
k. **per danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi non conseguenti a sinistri risarcibili ai sensi di polizza;**
l. **da detenzione o impiego di esplosivi;**
m. **a cose da cedimento, franamento o assestamento del terreno.**

L'assicurazione R.C.T., R.C.O. e R.C. della sola Proprietà del Fabbricato non comprende i danni:

n. **verificatisi in connessione con trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);**
o. **da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;**
p. **derivanti dall'emissione di onde e campi elettromagnetici (EMF).**

Sono esclusi, qualora non sia stata esplicitamente richiamata nella scheda di polizza la relativa Condizione facoltativa, **i danni:**

q. **conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento (assicurabili con la Condizione Facoltativa B "Inquinamento accidentale");**
r. **cagionati da opere od installazioni in genere dopo l'ultimazione di lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi (assicurabili con le Condizioni Facoltative C "Installazione presso terzi e postuma");**
s. **da malattie professionali sofferte dai soggetti di cui all'Art. 7.2 (assicurabili con la Condizione Facoltativa F "Malattie professionali");**
t. **a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo,** salvo quanto previsto agli Artt. 7.1 e 7.5 **e a cose che vengano trasportate, rimorchiate, trainate, sollevate, caricate o scaricate (assicurabili con la Condizione Facoltativa G "Danni a cose in consegna e custodia");**
u. **dei quali l'Assicurato debba rispondere in qualità di proprietario e conduttore dell'area giochi per bambini di pertinenza dell'esercizio commerciale (assicurabili con la Condizione Facoltativa H "Aree giochi per bambini").**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

L'assicurazione non è valida se l'Assicurato detiene merci pericolose (gas, infiammabili, tossici, corrosivi, esplosivi e simili) non in conformità alle norme disciplinanti l'esercizio della sua attività.

ART. 7.8 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

a. il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;

b. quando l'Assicurato non sia una persona fisica, **il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a;**

c. le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione, salvo:
   - gli appaltatori delle attività previste dall'Art. 7.5.1 e i loro dipendenti,
   - i clienti ed i fornitori che, in via occasionale, partecipino ad operazioni di carico e scarico che sono considerati terzi per morte o lesioni gravi o gravissime;

d. i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione all'INAIL, che sono considerati terzi per morte o lesioni gravi o gravissime.

Relativamente alla garanzia di cui all'Art. 7.3 "Responsabilita' civile della sola proprietá del fabbricato" si applicano le disposizioni di cui ai presenti punti a e b.

ART. 7.9 PERSONALE TEMPORANEO

Nel caso in cui l'Assicurato si avvalga di personale temporaneo regolarmente acquisito in base alle norme di legge, la garanzia vale anche per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per fatto di detto personale temporaneo, nonché per la responsabilità civile di quest'ultimo mentre svolge attività per conto dell'Assicurato.
Inoltre, detto personale, è considerato terzo per morte o lesioni personali, sempreché non sia operante la garanzia R.C.O. di cui all'Art. 7.2.

ART. 7.10 PLURALITÀ DI ASSICURATI

La garanzia viene prestata entro i limiti ed i massimali convenuti nella scheda di polizza per ogni sinistro il quale resta, a tutti gli effetti, unico, anche nel caso siano implicati più di uno degli Assicurati.
Tuttavia il massimale verrà utilizzato in via prioritaria a copertura del Contraente ed in via subordinata, per l'eccedenza, a copertura degli altri Assicurati.

ART. 7.11 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengano nei territori di tutti i paesi del mondo, **esclusi U.S.A., Canada e Messico.**
L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.

ART. 7.12 DISTACCO DI MANODOPERA

Premesso che i prestatori di lavoro dell'Assicurato possono essere distaccati presso altri esercizi commerciali, così come l'Assicurato può avvalersi di prestatori di lavoro di altri esercizi commerciali, **il tutto nel rispetto delle norme di legge in materia di occupazione e mercato del lavoro e sempreché si tratti di** esercizi commerciali **svolgenti analoghe attività,** resta convenuto quanto segue:

1. la garanzia R.C.O. è operante anche nei casi in cui i prestatori di lavoro dell'Assicurato siano temporaneamente distaccati presso altri esercizi commerciali, anche terzi;
2. i prestatori di lavoro di altri esercizi commerciali dei quali l'Assicurato si avvalga si considerano terzi, anche se svolgenti attività manuali, **ma limitatamente ai casi di morte o di lesioni personali gravi o gravissime, come definite dall'Art. 583 C.P.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 7.13 BENI IN COMODATO O LOCAZIONE

L'assicurazione comprende i danni derivanti dal possesso e dall'utilizzo di beni e fabbricati in comodato, leasing o locazione utilizzati dall'Assicurato per lo svolgimento dell'attività descritta in polizza.

CONDIZIONI FACOLTATIVE

Operanti solo se esplicitamente richiamate nella scheda di polizza e ferma l'efficacia dell'Art. 7.7 "Esclusioni". Per le presenti condizioni facoltative possono operare, se previsti, franchigie, scoperti e limiti di risarcimento esposti all'Art. 7.23.

ART. 7.14 DANNO DIFFERENZIALE

(Condizione facoltativa A)

A parziale deroga dell'Art. 7.2 punto 2), la garanzia è prestata senza applicazione di alcuna franchigia.

ART. 7.15 INQUINAMENTO ACCIDENTALE

(Condizione facoltativa B)

A parziale deroga dell'Art. 7.7.q., la garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di:

- **uno scoperto del 10% con il minimo di euro 2.500;**
- **un limite di risarcimento per singolo sinistro e per anno assicurativo di euro 100.000.**

ART. 7.16 INSTALLAZIONE PRESSO TERZI E POSTUMA

(Condizione facoltativa C)

L'assicurazione viene estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato per danni verificatisi:

1. durante l'esecuzione e/o attività svolte al di fuori dell'ambito dell'esercizio:
   - ai locali di terzi nei quali si svolgono i lavori e/o le attività;
   - alle cose di terzi trovantesi nei locali stessi;
   - alle cose di terzi trovantesi nello stretto ambito di esecuzione dei lavori e/o attività, quando questi si svolgono all'aperto;
2. dopo l'esecuzione dei lavori **purché derivanti da difetti di installazione di impianti, apparecchiature e/o cose in genere non fabbricati dall'Assicurato stesso, o a difettosa esecuzione di lavori di manutenzione e/o riparazione.**

Questa estensione vale a condizione che il danno avvenga e sia stato denunciato durante il periodo di validità del contratto, ma comunque non oltre un anno dal compimento dei lavori.

Restano comunque esclusi i danni:

1. **agli impianti o cose installati, riparati, manutenuti, nonché qualsiasi spesa inerente la sostituzione o riparazione degli stessi;**
2. **derivante da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.**

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di:

- **uno scoperto del 10% con il minimo di euro 100 per ogni danneggiato;**
- **un limite di risarcimento per singolo sinistro e per anno assicurativo di euro 60.000.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 7.17 COSE PORTATE DAI CLIENTI

(Condizione facoltativa D)

A parziale deroga dell'Art. 7.7.i. e **sempre che esista servizio di guardaroba custodito**, la garanzia comprende i danni sofferti dai clienti in seguito a sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nell'esercizio, consegnate all'Assicurato, per la responsabilità che a lui incombe ai sensi dell'Art. 1784 C.C., **ferma l'esclusione per danni alle cose non consegnate**.

L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute.

Sono altresì esclusi dall'assicurazione i danni cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di un limite di risarcimento per singolo sinistro di euro 1.000 per ogni danneggiato.

ART. 7.18 DANNI A COSE CAGIONATI DA TINTORIE, STIRERIE E LAVANDERIE

(Condizione facoltativa E)

L'assicurazione si intende estesa ai danni alle cose in consegna o sottoposte a lavorazioni.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione per singolo sinistro di:

- **una franchigia di euro 100 per ogni capo danneggiato;**
- **un limite di risarcimento di euro 1.000 per capo e euro 10.000 per anno assicurativo.**

ART. 7.19 MALATTIE PROFESSIONALI

(Condizione facoltativa F)

L'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro è estesa al rischio delle malattie professionali, **purché venga riconosciuta la causa di lavoro.** L'estensione spiega i suoi effetti **a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti od omissioni commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo dell'assicurazione.**

La garanzia non vale:

- **per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;**
- **per le malattie professionali conseguenti:**
  - **a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'**esercizio commerciale **e/o da parte del soggetto qualificabile come "datore di lavoro" ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche e/o integrazioni;**
  - **b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'**esercizio commerciale **e/o da parte del soggetto qualificabile come "datore di lavoro" ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche e/o integrazioni.**

  La presente esclusione cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
  - **per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;**
  - **per le malattie provocate da ritenuti soprusi o comportamenti vessatori in genere quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: discriminazioni, demansionamenti, molestie di varia natura (ivi inclusa quelle a sfondo sessuale) posti in essere da colleghi o superiori finalizzati o meno a emarginare o allontanare singole persone o gruppi di esse dall'ambiente di lavoro (c.d. mobbing, bossing).**

  Il massimale indicato nella scheda di polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato dei luoghi di lavoro, ispezioni per le quali l'Assicurato è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

L'Assicurato ha l'obbligo di denunciare, da quando ne è venuto a conoscenza, alla Società **l'insorgenza di una malattia professionale** e di seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

ART. 7.20 DANNI A COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA

(Condizione facoltativa G)

A parziale deroga dell'Art. 7.7.t. l'assicurazione si intende estesa ai danni arrecati alle cose di terzi (esclusi oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori in genere) che l'Assicurato abbia in consegna o custodia, comprese operazioni di loro sollevamento e movimentazione, carico e scarico (esclusa la responsabilità del vettore ex Art. 1693 del C.C.).

Rimangono comunque esclusi i danni agli immobili, nonché alle cose utilizzate e/o detenute a titolo di locazione finanziaria.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di

- **uno scoperto del 10% con il minimo di euro 250 per ogni sinistro;**
- **un limite di indennizzo per singolo sinistro e per anno assicurativo di euro 10.000.**

ART. 7.21 AREE GIOCHI PER BAMBINI

(Condizione facoltativa H)

L'assicurazione comprende i danni derivanti da proprietà e conduzione di giochi per bambini situati nell'area di pertinenza dell'esercizio commerciale assicurato.

La presente garanzia opera:

- **a condizione che siano rispettate le normative relative alle attrezzature da gioco per bambini (UNI EN 1176 - 1177 e successive modifiche) e siano prestate le necessarie opere di manutenzione;**
- **esclusivamente per morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente.**

La garanzia non opera per i giochi gonfiabili e simili.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di un limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di euro 250.000.

ART. 7.22 INTEGRAZIONE DANNI DA INCENDIO

(Condizione Facoltativa I)

Il limite di risarcimento previsto per la garanzia di cui all'Art. 7.5 punto 6, si intende elevato ad euro 500.000.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 7.23 FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO

In caso di sinistro verranno applicati franchigie, scoperti e limiti di risarcimento sotto elencati.
I limiti di risarcimento per anno assicurativo si applicano sul totale dei sinistri riguardanti, nell'anno assicurativo, tutte le ubicazioni indicate sulla scheda di polizza.

RIFERIMENTO	FRANCHIGIA	SCOPERTO	LIMITE DI RISARCIMENTO
Art. 7.2 "Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)" punto 2)	euro 2.500	- - -	- - -
Art. 7.3 "Responsabilità Civile della sola Proprietà del Fabbricato" punto 1) Inquinamento dell'acqua, aria e suolo	- - -	- - -	euro 50.000 per danni a cose per sinistro e per anno assicurativo
Art. 7.3 "Responsabilità Civile della sola Proprietà del Fabbricato" punto 3) danni da acqua	euro 100	- - -	euro 100.000 per danni a cose per sinistro e per anno assicurativo
Art. 7.3 "Responsabilità Civile della sola Proprietà del Fabbricato" punto 4) danni da incendio	- - -	- - -	euro 200.000 per danni a cose per sinistro e per anno assicurativo
Art. 7.5 "Rischi compresi" punto 2. Responsabilità Civile della sola Proprietà del Fabbricato - Danni da acqua	euro 100	- - -	euro 100.000 per danni a cose per sinistro e per anno assicurativo
Art. 7.5 "Rischi compresi" punto 3. Danni ai veicoli	euro 150	- - -	- - -
Art. 7.5 "Rischi compresi" punto 6. Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)- Danni da incendio	- - -	- - -	euro 200.000 per danni a cose per sinistro e per anno assicurativo
Art. 7.5 "Rischi compresi" punto 9. Danni da sospensione o interruzione di attività	- - -	- - -	10% del massimale per cose
Art. 7.6 "Condizioni Speciali" Stazioni di servizio	euro 100	- - -	- - -
Art. 7.6 "Condizioni Speciali" Autorimesse e autosili – Danni ai veicoli in consegna o custodia	euro 250	- - -	- - -

CONDIZIONE FACOLTATIVA	FRANCHIGIA	SCOPERTO	LIMITE DI risarcimento
Art. 7.15 "Inquinamento accidentale"	---	10% con il minimo di euro 2.500	euro 100.000 per sinistro e per anno assicurativo
Art. 7.16 "Installazione presso terzi e postuma"	---	10% con il minimo di euro 100	euro 60.000 per sinistro e per anno assicurativo
Art. 7.17 "Cose portate dai clienti"	---	---	euro 1.000 per ogni danneggiato per sinistro
Art. 7.18 "Danni a cose cagionati da tintorie, stirerie e lavanderie"	euro 100 per capo danneggiato	---	euro 1.000 per capo ed euro 10.000 per anno assicurativo
Art. 7.20 "Danni a cose in consegna e custodia"	---	10% con il minimo di euro 250	euro 10.000 per sinistro e per anno assicurativo
Art. 7.21 "Aree giochi per bambini"	---	---	euro 250.000 per sinistro e per anno assicurativo

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

8. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE TUTELA LEGALE

PREMESSA

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a **ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia** (in seguito denominata ARAG) in Viale del Commercio, 59 - 37135 Verona

- telefono 045 829 04 11
- fax 045 829 05 57 (per invio nuove denunce di sinistro) 045 829 04 49 (per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro)
- mail denunce@arag.it (per invio nuove denunce di sinistro) a cui l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

ART. 8.1 ASSICURATI

– Per le Società di persone: il Contraente, i Soci, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, i familiari del Titolare d'Impresa che collaborano nell'attività e tutti gli altri collaboratori della Società con contratto di lavoro a progetto.
– Per le Società di capitale: il Contraente, il Legale Rappresentante, i soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro e tutti gli altri collaboratori della Società con contratto di lavoro a progetto.
– Per le Ditte individuali e le Imprese familiari: il Contraente, il Titolare, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro ed i familiari del Titolare che collaborano nell'attività.

Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore del Contraente.

ART. 8.2 SPESE LEGALI OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Avvalendosi di ARAG per la gestione dei sinistri, la Società, alle condizioni della presente polizza e **nei limiti del massimale per sinistro e per anno assicurativo riportato sulla scheda di polizza**, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, a tutela dei diritti del Contraente per i casi assicurati indicati sulla scheda di polizza e relativi a fatti inerenti l'esercizio dell'attività assicurata.

Tali oneri sono:

– le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo nel rispetto di quanto previsto dal tariffario nazionale forense (D.M. 8 aprile 2004 e successivi aggiornamenti) anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione;
– le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalla tabella dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo nel caso in cui la mediazione sia prevista obbligatoriamente per legge;
– le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi del successivo Art. 10.18 comma 4 "Gestione del sinistro" per la Sezione Tutela Legale nella Sezione "Norme che regolano la liquidazione dei danni";
– le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti **purchè scelti in accordo con ARAG** ai sensi del successivo Art. 10.18 comma 5;
– le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
– le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
– le spese processuali nel processo penale (Art. 535 C.P.P.);
– le spese di giustizia;
– le spese di domiciliazione necessarie, **esclusa ogni duplicazione di onorari e le indennità di trasferta;**
– le spese sostenute dal Contraente e/o Assicurato per la costituzione di parte civile, nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte;

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

– il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (Legge 23 dicembre 1999 n. 488, Art. 9 e D.Lgs. 11 marzo 2002 n. 28), **se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima**.

è garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 11.3 comma 3 "Sezione Tutela Legale – Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale".

ART. 8.3 DELIMITAZIONI DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Relativamente a quanto previsto all'Art. 8.2 "Spese legali oggetto dell'assicurazione" valgono le seguenti delimitazioni:

- **l'Assicurato è tenuto a:**
  - **a) regolarizzare a proprie spese , secondo le vigenti norme, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;**
  - **b) assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa;**
- **la Società non si assume il pagamento di:**
  - **c) multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
  - **d) spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 C.P.C.);**
  - **e) spese per controversie con la Società.**

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

ART. 8.4 CASI ASSICURATIVI

A. DIFESA PENALE

Le garanzie previste all'art. 8.2 "Spese legali oggetto dell'assicurazione" valgono per:

1. sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni commessi dagli Assicurati nello svolgimento dell'attività descritta in polizza, compresi i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti (Art. 444 c.p.p.- c.d. patteggiamento), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia ed indulto;
2. sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi commessi dagli Assicurati nello svolgimento dell'attività descritta in polizza, compresi quelli derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, **nei casi di assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo (Art. 530 comma 1 c.p.p.) o nei casi in cui sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale,** la Società anticiperà al Contraente le spese legali **fino ad un massimo di Euro 5.000,** in attesa della definizione del giudizio.

B. DIFESA CIVILE

Le garanzie previste all'Art. 8.2 "Spese legali oggetto dell'assicurazione" valgono per sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni extracontrattuali a persone o a cose subiti per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte.

C. PACCHETTO SICUREZZA

Le garanzie previste all'Art. 8.2 "Spese legali oggetto dell'assicurazione" vengono prestate agli Assicurati per:

1) sostenere la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni;
2) sostenere la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo o lesioni personali colpose (artt. 589 e 590 C.P.);
3) proporre opposizione o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie **di importo determinato in misura non inferiore a Euro 250.**

La presente garanzia opera in parziale deroga dell'Art. 8.6 "Esclusioni" lettera b) per la materia amministrativa.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

Quanto precisato al precedente punto C. vale per i casi di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui ai decreti legislativi di seguito riportati:

a) TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.Lgs. 81/2008 e successive disposizioni normative e regolamentari).
Le prestazioni garantite operano a tutela del Contraente a tutela dei diritti degli Assicurati, in qualità di:
- Responsabile dei lavori;
- Coordinatore per la progettazione;
- Coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- Legali Rappresentanti;
- Dirigenti;
- Preposti;
- Medico competente;
- Responsabili dei servizi di prevenzione;
- Lavoratori dipendenti.

Tali soggetti sono assicurati esclusivamente per le attività svolte presso il Contraente.
Le garanzie valgono anche qualora il Contraente, in relazione all'attività esercitata, rivesta la qualifica di Committente dei lavori ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e disposizioni integrative e correttive contenute nel D.Lgs. 106/2009.

b) TUTELA DELLA PRIVACY (D.Lgs. 196/2003 e successive disposizioni normative e regolamentari).
Le garanzie vengono prestate per le spese sostenute dagli Assicurati relativamente ai casi assicurativi che siano connessi allo svolgimento di attività previste dal D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, a tutela dei diritti del:
- Titolare al trattamento dei dati;
- Responsabili e Incaricati del trattamento.

Le garanzie vengono prestate **a condizione che siano adempiuti, quando previsti, gli obblighi relativi alla notificazione del trattamento all'Autorità Garante ai sensi dell'art.37 del D.Lgs. 169/03.**
Le garanzie valgono anche per sostenere:
- la difesa in procedimenti penali dolosi previsti dal D.Lgs. 196/03. Le spese per la difesa penale a seguito di imputazione per delitto doloso verranno rimborsate da ARAG **nel solo caso di assoluzione, esclusi i casi di estinzione del reato, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza.**
  La presente garanzia opera in deroga all'Art 8.6 "Esclusioni" lettera f).
- la difesa dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi.
  La presente garanzia opera in deroga all'Art 8.6 "Esclusioni" lettera b).
- la difesa avanti le competenti Autorità giurisdizionali civili **nel caso in cui siano adempiuti gli obblighi dell'assicuratore di responsabilità civile ai sensi dell'Art. 1917 del Codice Civile.**

c) CONTROLLI IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE ALIMENTARE (D.Lgs. 193/2007 e successive disposizioni normative e regolamentari).
La presente garanzia opera a parziale deroga dell'Art. 8.6 "Esclusioni" lettera b), per la materia amministrativa.

D. ARAGTEL – CONSULENZA TELEFONICA
Nell'ambito delle materie previste dal presente articolo è istituito un servizio di consulenza telefonica al:



"ARAGTEL" è a disposizione dell'Assicurato per ottenere:
- informazioni su leggi, decreti e normative vigenti;
- chiarimenti sul contenuto e sulla portata delle garanzie previste;
- informazioni sugli adempimenti previsti in caso di interventi dinanzi all'Autorità Giudiziaria.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

Il servizio è attivo nei seguenti orari:
- dal lunedì al giovedì:
  - dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e
  - dalle ore 14:00 alle ore 17:00;
- il venerdì:
  - dalle ore 09:00 alle ore 13:00.

ART. 8.5 CONTROVERSIE

(Operante solo se richiamata la relativa partita sulla scheda di polizza)

Le garanzie previste all'Art. 8.2 "Spese legali oggetto dell'assicurazione" valgono per:
1) sostenere controversie individuali di lavoro con i soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro;
2) sostenere controversie per inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, relativamente a forniture di beni o prestazioni di servizi commissionate o ricevute dal Contraente, **sempreché il valore in lite sia superiore a Euro 200;**
3) sostenere controversie contrattuali relative a contratti di appalto/subappalto commissionati dal Contraente. Sono comprese le controversie contrattuali per interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione;
4) sostenere controversie relative alla proprietà o locazione degli immobili nei quali il Contraente esercita l'attività; la presente prestazione vale solo per il Contraente;
5) gli arbitrati per la decisione di controversie previste dal presente articolo; sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato.

Le presenti prestazioni valgono esclusivamente per il Contraente.

ART. 8.6 ESCLUSIONI

Le garanzie non sono valide:
1. **per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;**
2. **in materia fiscale ed amministrativa** salvo ove esplicitamente derogato;
3. **per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;**
4. **per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori di società;**
5. **per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o aeromobili e veicoli che viaggiano su tracciato veicolato e su funi metalliche;**
6. **per fatti dolosi delle persone assicurate,** salvo ove esplicitamente derogato;
7. **per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente,** salvo ove esplicitamente derogato;
8. **per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli;**
9. **per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;**
10. **per controversie contrattuali con i clienti relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della Sua attività;**
11. **per contratti di compravendita di immobili;**
12. **limitatamente ai punti 3) e 4) dell'Art. 8.5 "Controversie": per le controversie relative alla compravendita, permuta di immobili o relative ad interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e costruzione ex novo degli edifici comprese le connesse controversie di fornitura e posa in opera di materiali o impianti;**
13. **per controversie relative all'affitto dell' esercizio commerciale;**
14. **per controversie relative a contratti di leasing immobiliare;**
15. **per vertenze nei confronti di agenti e /o rappresentanti;**
16. **per controversie derivanti dall'esercizio della professione medica;**
17. **per i casi di adesione ad azioni di classe (class action).**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 8.7 INSORGENZA DEL SINISTRO - EFFETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

1. Ai fini della presente sezione, per insorgenza del sinistro si intende:
   - per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali per danni arrecati a terzi, **il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;**
   - per tutte le restanti ipotesi **il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.**

In presenza di più violazioni della stessa natura, **per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.**

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti :

- **durante il periodo di validità della polizza**, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, **di spese di resistenza per danni arrecati a terzi**, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- **trascorsi tre mesi dalla decorrenza della polizza**, in tutte le restanti ipotesi.

Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente stipulata con la Società e contenente garanzie di tutela legale, la carenza dei tre mesi non opera per tutte la prestazioni già previste con la suddetta polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. **Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di Tutela Legale.**

La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società, nei modi e nei termini del successivo Art. 11.3 "Sezione Tutela Legale – Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale", entro dodici mesi dalla cessazione del contratto stesso.

La garanzia assicurativa non viene prestata nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione della presente assicurazione fossero stati già disdettati da uno dei Contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei Contraenti.

Si considerano a tutti gli effetti unico sinistro:

- **vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;**
- **indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.**

In tale ipotesi la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma **il relativo massimale resta unico e viene equamente ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.**

2. Relativamente alle sole garanzie previste all'Art. 8.4 lettera C. "Pacchetto sicurezza" e Condizioni Facoltative B "Opposizione a sanzioni amministrative" e C "Riforma fiscale tributaria D.Lgs. 472/97", si conviene che per insorgenza del sinistro si intende:
   - il compimento da parte della competente Autorità **del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;**
   - **il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge,** nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.

La garanzia si estende ai casi assicurativi conseguenti a fatti o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto **ed insorti nel termine di dodici mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti** dalle funzioni/qualifiche indicate nell'Art. 8.4 lettera C. "Pacchetto sicurezza, o loro dimissioni dall'impresa assicurata.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 8.8 FALLIMENTO - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - INABILITAZIONE O INTERDIZIONE DEL CONTRAENTE - ALIENAZIONE O LIQUIDAZIONE DELL'ESERCIZIO COMMERCIALE O DELL'ATTIVITÀ INDICATA NELLA SCHEDA DI POLIZZA

La presente sezione di Tutela Legale si risolve di diritto in caso di fallimento, inabilitazione o interdizione del Contraente o qualora questi venga ammesso a concordato preventivo o venga sottoposto ad amministrazione controllata.

Da tale risoluzione ne consegue inoltre che le azioni in corso si interrompono con liberazione della Società da ogni ulteriore prestazione e con obbligo della stessa al rimborso del premio, al netto delle imposte, pagato e non goduto riferito alla sezione di Tutela Legale.

Il Contraente che non dia comunicazione alla Società dell'alienazione a titolo oneroso o gratuito, di trasformazione dell'esercizio commerciale o di modifica dell'attività indicata in polizza, rimane obbligato al pagamento del premio.

I diritti e gli obblighi del Contraente si trasferiscono all'acquirente o al successore se questi, avuta notizia dell'esistenza del presente contratto, entro dieci giorni dalla scadenza del premio successivo alla alienazione o alla trasformazione non dichiara alla Società, mediante lettera raccomandata, che non intende subentrare nel contratto.

Spettano, in tal caso, alla Società i premi relativi al periodo dell'assicurazione in corso.

ART. 8.9 ESTENSIONE TERRITORIALE

1) Per le garanzie relative al diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi, di resistenza alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi, nonché di procedimento penale l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli Stati Extraeuropei posti nel bacino del Mare Mediterraneo **sempreché il Foro competente ove procedere si trovi in questi territori.**
2) Per le garanzie relative a controversie contrattuali in materia di lavoro, relative a locazione o proprietà, con i fornitori, relative a contratti di appalto/subappalto l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati negli Stati membri dell'Unione Europea, Repubblica di San marino, Città del Vaticano, Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera.
3) Per le garanzie relative a controversie contrattuali con i clienti, con agenti/rappresentanti e in materia amministrativa, fiscale e tributaria l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

CONDIZIONI FACOLTATIVE

Operanti solo se esplicitamente richiamate nella scheda di polizza.

ART. 8.10 VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI (COMPRESO RECUPERO CREDITI)

(Condizione Facoltativa A)

In deroga dell'Art. 8.6 "Esclusioni" punto 10,. le garanzie vengono prestate al Contraente per sostenere vertenze contrattuali con i clienti, compreso il recupero crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente.

Relativamente al recupero crediti, le prestazioni o forniture devono essere state effettuate **decorsi tre mesi dalla validità della presente polizza ed i crediti devono essere rappresentati da titoli esecutivi (art. 474 C.P.C.) o documentati da prova scritta o equiparata (artt. 634 e 636 C.P.C.).**

ARAG, accertata la regolarità della denuncia del caso assicurativo, svolgerà in via stragiudiziale ogni azione intesa al recupero dei crediti promuovendo, se necessario, procedimento di ingiunzione o esecutivo **purché sussistano oggettive possibilità di recupero.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

La presente condizione viene prestata con il limite di vertenze, separatamente indicato per la via stragiudiziale e per quella giudiziale, indicate sulla scheda di polizza per ciascun anno assicurativo e per le sole controversie che insorgano e debbano essere trattate in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

ART. 8.11 OPPOSIZIONE A SANZIONI AMMINISTRATIVE

(Condizione Facoltativa B)

A parziale deroga dell'Art. 8.6 "Esclusioni" punto 2,. la presente garanzia vale nei confronti del Contraente che debba presentare ricorso gerarchico o opposizione al giudice ordinario di primo grado competente avverso una sanzione amministrativa relativa allo svolgimento dell'attività indicata in polizza.

Nei casi di sanzione amministrativa pecuniaria, la garanzia vale **allorché la somma ingiunta, per la sola violazione, sia pari o superiore a euro 1.000.**

Sono inoltre escluse sanzioni per le violazioni di norme relative al pagamento di tasse, tributi, imposte e corrispettivi di pubblici servizi.

ART. 8.12 RIFORMA FISCALE E TRIBUTARIA (D.LGS. 472/97)

(Condizione Facoltativa C)

A parziale deroga dell'Art. 8.6 "Esclusioni" punto 2, la garanzia si intende prestata al Contraente che debba presentare ricorso avverso la sanzione amministrativa comminata dall'Autorità prevista.

Le spese relative al ricorso saranno rimborsate solo in caso di colpa lieve degli Assicurati.

La garanzia vale esclusivamente per i procedimenti di natura tributaria e fiscale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 472/97 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 8.13 SPESE DI RESISTENZA

(Condizione Facoltativa D)

Le garanzie previste all'Art. 8.2 "Spese legali oggetto dell'assicurazione" vengono prestate al Contraente per sostenere controversie per resistere alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi nei confronti degli Assicurati per fatti illeciti di questi ultimi.

La prestazione opera:

1) dopo l'esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza su fattispecie coperte da polizza di responsabilità civile;
2) in primo rischio, qualora dopo aver attivato la polizza di responsabilità civile, la stessa non sia operante per la fattispecie in esame o in quanto venga rigettata la chiamata in causa;
3) in primo rischio qualora la polizza di responsabilità civile non esista.

La prestazione opera in parziale deroga all'art. 8.3 "Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione lettera d).

ART. 8.14 RETROATTIVITÀ DI UN ANNO

(Condizione Facoltativa E)

A parziale deroga all'art. 8.7 "Insorgenza del sinistro – Effetto della copertura assicurativa" la garanzia opera retroattivamente per imputazioni penali colpose e contravvenzionali per fatti avvenuti fino ad un anno anteriormente alla data di effetto del contratto, **sul presupposto che la conoscenza dell'evento comportante responsabilità sia avvenuta successivamente alla stipula della polizza.**

Sono escluse le imputazioni dolose anche se seguite da sentenza di assoluzione o derubricazione.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

9. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE ASSISTENZA

A norma del Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209, Art. 175 e successive modificazioni, la Società eroga le prestazioni di Assistenza e/o i servizi aggiuntivi nel caso si rendano necessari a causa degli eventi di seguito indicati, avvalendosi di BLUE ASSISTANCE S.P.A., società di servizi facente parte del Gruppo Reale Mutua.
Le prestazioni di Assistenza ed i servizi sono regolamentati dalle condizioni che seguono **e per poterne usufruire l'Assicurato deve contattare la Centrale Operativa**, funzionante 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, attivabile con le seguenti modalità:

- **telefono, ai numeri**

DALL'ITALIA	DALL'ESTERO
Numero Verde 800.042042	PREFISSO INTERNAZIONALE seguito da 011 742 55 99

- **posta elettronica, all'indirizzo: assistenza@blueassistance.it**

L'Assicurato dovrà comunicare:
- **le proprie generalità,**
- **il numero di polizza,**
- **il tipo di prestazione richiesta,**
- **il numero di telefono al quale può essere contattato e l'indirizzo del luogo in cui la prestazione è richiesta.**

Qualora l'Assicurato non abbia contattato per qualsiasi motivo la Centrale Operativa, la Società non è tenuta a pagare indennizzi per prestazioni non disposte direttamente dalla Centrale Operativa stessa.

ART. 9.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Ciascuna delle seguenti prestazioni opera sino a tre volte per annualità assicurativa.

A INVIO DI UN IDRAULICO

Qualora l'Assicurato necessiti dell'intervento d'emergenza di un idraulico presso l'esercizio commerciale per:
1. allagamento, mancanza totale d'acqua o di riscaldamento dovuti a rottura, occlusioni o guasto di condutture e altre componenti fisse dell'impianto idraulico o termico;
2. infiltrazioni dovute a rottura o guasto delle tubazioni, condutture fisse dell'impianto idraulico

la Centrale Operativa provvede al suo invio per riparare il danno **fino alla concorrenza di euro 300 per sinistro.**
Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti, strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza.
L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico della Società, anche in eccedenza al limite sopra indicato.
Sono a carico dell'Assicurato gli interventi dovuti a:
- **interruzioni della fornitura dipendenti dall'ente erogatore;**
- **mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dovuto a occlusione di condutture fisse di scarico dell'impianto idraulico facenti parte della colonna di scarico condominiale o di altre tubazioni di proprietà comune;**
- **rottura, occlusione o guasto di rubinetti, boiler e di tubature mobili collegate o meno a qualsiasi apparecchio;**
- **infiltrazioni derivanti da guasto di rubinetti o di sanitari.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

B INVIO DI UN ELETTRICISTA

Qualora l'Assicurato necessiti dell'intervento d'emergenza di un elettricista presso l'esercizio commerciale per mancanza di corrente dovuta a guasto d'interruttori, impianti di distribuzione o prese di corrente, la Centrale Operativa provvede al suo invio per riparare il danno **fino alla concorrenza di euro 300 per sinistro.**
Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza.
L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico della Società, anche in eccedenza al limite sopra indicato.
Sono a carico dell'Assicurato gli interventi dovuti a:

- **interruzioni della fornitura dovute all'ente erogatore;**
- **guasti al cavo di alimentazione generale dell'edificio in cui è situato l'esercizio commerciale;**
- **guasti o malfunzionamenti del contatore.**

C FORNITURA DI UN GENERATORE DI CORRENTE

Qualora, a seguito dell'erogazione della prestazione B "Invio di un elettricista" non si riesca a riparare il guasto entro 4 ore dall'intervento, e l'Assicurato necessiti della fornitura temporanea di energia elettrica presso l'esercizio commerciale, la Centrale Operativa, provvede all'invio e all'installazione di un generatore di corrente fino a 3 kW con prese per il collegamento ad apparecchi elettrici di primaria importanza ed eventuali fari di illuminazione, **fino alla concorrenza di euro 300 per sinistro.**

D INVIO DI UN FABBRO O DI UN FALEGNAME

Qualora l'Assicurato necessiti dell'intervento d'emergenza di un fabbro o di un falegname presso l'esercizio commerciale perché la funzionalità degli accessi o la loro sicurezza è compromessa a seguito di:

- furto, consumato o tentato;
- smarrimento, scippo, rapina, rottura delle chiavi;
- guasto o scasso di serrature;

la Centrale Operativa provvede al suo invio per ripristinare l'efficienza degli accessi **fino alla concorrenza di euro 300 per sinistro.**
Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza.
L'intervento è limitato alle porte a alle finestre di accesso all'esercizio commerciale, ma non alle porte interne.
Sono a carico dell'Assicurato gli interventi:

- **su porte e cancelli che non sono di pertinenza, di proprietà o possesso del titolare dell'attività assicurata;**
- **su impianti di sicurezza e allarme.**

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico della Società, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

E INVIO DI UN SERRANDISTA

Qualora l'Assicurato necessiti dell'intervento d'emergenza di un serrandista presso l'esercizio commerciale perché la funzionalità dei sistemi di apertura, avvolgimento e chiusura delle saracinesche o la loro sicurezza è compromessa a seguito di:

- furto, consumato o tentato;
- smarrimento, scippo, rapina, rottura delle chiavi;
- guasto o scasso di serrature;

la Centrale Operativa provvede al suo invio per ripristinare l'efficienza degli accessi **fino alla concorrenza di euro 300 per sinistro.**
Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza.
Sono a carico dell'Assicurato gli interventi:

- **su saracinesche che non sono di pertinenza, di proprietà o possesso del titolare dell'attività assicurata;**
- **su impianti di sicurezza e allarme.**

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico della Società, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

F INVIO DI UN VETRAIO

Qualora l'Assicurato necessiti dell'intervento d'emergenza di un vetraio presso l'esercizio commerciale per la rottura di vetri esterni, provocata da:

- incendio, fulmine, esplosione o scoppio;
- allagamento;
- furto tentato o consumato, regolarmente denunciati alle Autorità di Pubblica Sicurezza;

la Centrale Operativa provvede al suo invio per ripristinare l'efficienza degli accessi **fino alla concorrenza di euro 300 per sinistro.**

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico della Società, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

La prestazione è operante qualora la sicurezza del fabbricato assicurato non sia garantita.

Sono esclusi:

- **il costo del materiale impiegato;**
- **il costo dei pezzi sostituiti;**
- **le prestazioni di manodopera che non rientrano nella soluzione dell'emergenza.**

G INVIO DI UN FRIGORISTA

Qualora l'Assicurato necessiti dell'intervento d'emergenza di un frigorista presso l'esercizio commerciale per il mancato o irregolare funzionamento di impianti di refrigerazione dovuto a guasto elettrico del frigorifero o della cella frigorifera, la Centrale Operativa provvede al suo invio per riparare il danno **sino alla concorrenza di euro 300 per sinistro.**

Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza.

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico della Società, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

H TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA

Qualora, a seguito di infortunio o di malore, anche causati da scippo o rapina, che colpisca un addetto o un terzo presso l'esercizio commerciale, sia richiesto il trasporto in autoambulanza, la Centrale Operativa provvede all'invio dell'autoambulanza, in accordo con i propri medici, **sino alla concorrenza di euro 300 per sinistro.**

La prestazione opera:

- laddove non si renda necessario l'intervento del servizio di soccorso pubblico, per recarsi presso la struttura sanitaria più vicina, idonea a garantirgli cure specifiche;
- successivamente al ricovero di primo soccorso, opportunamente documentato, per recarsi alla struttura sanitaria che garantisca cure specifiche rese necessarie dall'evento o per rientrare alla propria residenza.

La presente prestazione non può sostituire in alcun modo l'intervento degli operatori del servizio di soccorso pubblico.

In alternativa all'autoambulanza, in caso di dimissioni dalla struttura di primo soccorso potrà essere inviato un taxi per il rientro alla propria residenza, tenendo il costo a carico della Società sino a euro 50 per sinistro.

I RIENTRO ANTICIPATO DELL'ASSICURATO

Qualora l'esercizio commerciale sia colpito da un evento di tale gravità che, a giudizio delle Autorità o del tecnico intervenuto, renda necessaria la presenza del titolare dell'attività, il quale si trovi ad oltre 50 km dal Comune in cui ha sede l'esercizio commerciale, la Centrale Operativa mette a sua disposizione, **sino alla concorrenza di euro 1.500 per sinistro:**

- un biglietto per il rientro in treno (prima classe), in aereo (classe economica) o con altro mezzo di trasporto;
- un'autovettura a noleggio, di cilindrata compresa tra 1.100 e 1.300 cc, a chilometraggio illimitato e **per un massimo di tre giorni. La prestazione è garantita durante l'orario di apertura dei centri di noleggio convenzionati con la Centrale Operativa.**

Tale prestazione verrà fornita compatibilmente alle disponibilità della società di autonoleggio e secondo le modalità di accesso al servizio dalla stessa stabilite (es. soddisfazione dei requisiti minimi come l'età e gli anni di possesso della necessaria patente di guida).

Restano a carico dell'Assicurato le spese di carburante, di pedaggio, di traghetto e le assicurazioni non

obbligatorie a termini di legge.
Sono altresì a carico dell'Assicurato le cauzioni richieste dalla società di autonoleggio per le quali può essere necessario esibire una carta di credito in corso di validità.
La Centrale Operativa ha facoltà di contattare l'Autorità o il tecnico intervenuto.

L INTERVENTO DI EMERGENZA PER SALVATAGGIO BENI ASSICURATI

Qualora, al verificarsi di un evento dannoso quale incendio, fulmine, implosione, esplosione e scoppio occorso ai locali dell'esercizio commerciale, si renda necessario un intervento di emergenza teso al salvataggio, risanamento e/o bonifica dei beni assicurati, su richiesta dell'Assicurato, la Centrale Operativa provvede ad attivare gli operatori convenzionati specializzati.
La prestazione opera per il recupero tempestivo dei beni assicurati coinvolti dal sinistro e, quando necessario, il trasferimento con deposito temporaneo del contenuto durante il periodo di inagibilità dei locali fino ad un massimo di 30 giorni.
La prestazione deve essere richiesta alla Centrale Operativa entro 48 ore dal verificarsi dell'evento dannoso.
È compresa la riconsegna presso l'ubicazione dei beni oggetto delle operazioni di salvataggio e risanamento al termine dei lavori di ripristino dei locali.
Qualora l'Assicurato, a seguito dell'intervento di emergenza, necessiti della consulenza di uno specialista in tema di sicurezza degli impianti e/o dell'edificio, su richiesta dell'Assicurato stesso la Centrale Operativa provvede ad attivare gli specialisti per le informazioni sulle disposizioni vigenti in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro.
La prestazione opera fino alla concorrenza di euro 1.000 per sinistro.

M CONSULENZA SPECIALISTICA PER LA CERTIFICAZIONE SECONDO LE NORMATIVE ISO E HACCP

Su richiesta dell'Assicurato la Centrale Operativa organizza un appuntamento telefonico con lo specialista fiduciario, nell'orario di servizio dallo stesso previsto, per ottenere informazioni e consulenza sul processo di Certificazione per il proprio esercizio commerciale.
Il consulente, sulla base dell'analisi del modello organizzativo dell'esercizio commerciale e delle Normative ISO vigenti (ad esempio ISO 9001 per la QUALITÀ, ISO 14001 e Regolamento EMAS per l'AMBIENTE, etc.) e della Normativa HACCP relativa alla sicurezza alimentare oltre alla normativa di riferimento per il proprio settore di attività, potrà formulare un percorso di preparazione alla Certificazione, con l'indicazione dei costi preventivabili. L'Assicurato potrà quindi confrontarsi direttamente con il consulente per le suddette attività di preparazione, i cui costi resteranno a suo carico.
La presente prestazione non comprende in alcun modo attività e costi legati alla Certificazione vera e propria che sarà erogata e pagata agli Organismi di Certificazione Accreditati sul territorio nazionale.
La Centrale Operativa è a disposizione dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Il servizio di reperimento dello specialista fiduciario è fornito in forma gratuita all'interno del definito per la Sezione Assistenza.

N RECUPERO DATI INFORMATICI

Qualora a seguito di un evento dannoso occorso all'esercizio commerciale e indennizzabile ai sensi della Sezione Incendio, **con esclusione di quanto previsto dalla garanzia Fenomeno Elettrico**, e per il quale è stata fatta regolare denuncia di sinistro alla Società, rimanga danneggiata l'unità di memoria hard disk interno del personal computer di proprietà dell'Assicurato o l'unità di memoria a cui sono collegati i principali dispositivi informatici utilizzati per le attività quotidiane dell'esercizio commerciale (bilancia elettronica e registratore di cassa) e si renda necessario il recupero dei dati informatici relativi all'attività dell'Assicurato, la Centrale Operativa provvede ad attivare gli specialisti informatici convenzionati.
La prestazione opera ove sia stato possibile il recupero dei dati fino alla concorrenza di euro 1.000 per sinistro.
È compreso il costo per le sole parti di ricambio e componenti danneggiati dell'unità hard disk strettamente necessari per effettuare il recupero dei dati ed il costo di manodopera per il lavoro di recupero dati e di montaggio delle parti sostituite.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

O CANCELLAZIONE DATI INFORMATICI DA SUPPORTI DANNEGGIATI
In riferimento alla prestazione N "Recupero dati informatici", qualora a seguito della valutazione tecnica dello specialista informatico risulti impossibile il recupero dei dati, su richiesta dell'Assicurato la Centrale Operativa provvede ad attivare gli specialisti informatici convenzionati per la procedura di cancellazione definitiva dei dati dai supporti danneggiati.
La prestazione opera fino alla concorrenza di euro 200 per sinistro.

P REPERIMENTO SPECIALISTI E CONSULENZA INFORMATICA
In conseguenza di eventi dannosi non in garanzia che rendano impossibile l'accesso ai dati informatici relativi all'attività dell'esercizio commerciale, su richiesta dell'Assicurato la Centrale Operativa provvede a metterlo in contatto telefonico con gli specialisti convenzionati per una consulenza tecnica sulle condizioni dell'apparecchio e per attivare le eventuali operazioni di recupero dati.
Restano a carico dell'Assicurato tutte le spese per l'erogazione della prestazione da parte degli specialisti informatici.

ART. 9.2 EFFICACIA TERRITORIALE

Le prestazioni sono valide in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.
La prestazione I "Rientro anticipato dell'Assicurato" è valida in tutto il Mondo, ad eccezione dei Paesi in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

ART. 9.3 DELIMITAZIONI

La Società non presta le garanzie qualora il sinistro sia conseguenza diretta o indiretta di:
a. stato di guerra dichiarata o di belligeranza di fatto, insurrezioni, saccheggi, occupazioni militari;
b. eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, fenomeni atmosferici e altri sconvolgimenti della natura;
c. trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e radiazioni provocate da accelerazioni di particelle atomiche;
d. atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 9.4 LIMITI DI INDENNIZZO

In caso di sinistro verranno applicate, oltre a quanto espressamente indicato nei rispettivi punti limiti di risarcimento sotto elencati, salvo se diversamente precisato sulla scheda di polizza.

ASSISTENZA		LIMITE DI INDENNIZZO
A	INVIO DI UN IDRAULICO	€ 300 per sinistro e per anno assicurativo
B	INVIO DI UN ELETTRICISTA	€ 300 per sinistro e per anno assicurativo
C	FORNITURA DI UN GENERATORE DI CORRENTE	€ 300 per sinistro e per anno assicurativo
D	INVIO DI UN FABBRO O DI UN FALEGNAME	€ 300 per sinistro e per anno assicurativo
E	INVIO DI UN SERRANDISTA	€ 300 per sinistro e per anno assicurativo
F	INVIO DI UN VETRAIO	€ 300 per sinistro e per anno assicurativo
G	INVIO DI UN FRIGORISTA	€ 300 per sinistro e per anno assicurativo
H	TRASPORTO IN AMBULANZA	€ 300 per sinistro e per anno assicurativo
I	RIENTRO ANTICIPATO DELL'ASSICURATO	€ 1.500 per sinistro e per anno assicurativo
L	INTERVENTO DI EMERGENZA PER SALVATAGGIO BENI ASSICURATI	€ 1.000 per sinistro e per anno assicurativo
N	RECUPERO DATI INFORMATICI	€ 1.000 per sinistro e per anno assicurativo
O	CANCELLAZIONE DATI INFORMATICI DA SUPPORTI DANNEGGIATI	€ 200 per sinistro e per anno assicurativo

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

10. NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI

SEZIONI INCENDIO - FURTO - ELETTRONICA - CRISTALLI

ART. 10.1 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente o dalla Società. **Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.** L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART. 10.2 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali del reato, i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

ART. 10.3 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a. direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle Parti:

b. fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito deve intervenire soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

ART. 10.4 MANDATO DEI PERITI

I Periti nell'assolvimento del loro mandato devono:

1) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, approfondendo gli accertamenti in ordine a natura, causa e modalità del sinistro;
2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato o mutato il rischio e non fossero state comunicate;
3) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi contrattualmente previsti in caso di sinistro; svolgendo inoltre ogni attività utile a verificare l'esistenza di eventuali ulteriori garanzie assicurative sugli stessi beni;
4) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati determinando il valore che i beni medesimi avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti contrattualmente;
5) procedere alla stima ed alla quantificazione del danno e delle spese di salvataggio a termini contrattuali, con idoneo atto conclusivo di perizia, avendo cura di indicare lo stato dei ripristini/rimpiazzi laddove sia contrattualmente prevista l'erogazione di un supplemento per valore a nuovo.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

I risultati delle operazioni peritali svolte in contraddittorio tra le Parti devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna della Parti.
I risultati delle operazioni peritali anzidette di cui ai punti 4 e 5 sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsivoglia impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso ogni eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale, quando si abbia il ricorso al Terzo Perito in caso di disaccordo, e' valida anche se un Perito rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 10.5 VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate, distrutte o rubate - avevano al momento del sinistro è ottenuta sulla base dei criteri stabiliti nelle singole Sezioni agli Artt. 3.7, 4.8, 5.4 e 6.3 "Valore delle cose assicurate", l'ammontare del danno si determina:

1. Per il fabbricato, il rischio locativo e le lastre si stima il valore a nuovo delle parti distrutte e il costo per riparare quelle soltanto danneggiate e si deduce da tale risultato il valore dei ricuperi. Si intendono compresi, altresì, gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, parcelle professionali, costi di costruzione nuovi edifici (ex legge del 28/01/1977 art. 6 e D.M. 19/05/1977), che l'Assicurato ha dovuto effettivamente sostenere;
2. Per le lastre in fibrocemento e cementoamianto, relativamente ai danni da grandine, si stima il valore allo stato d'uso delle parti distrutte ed il costo per riparare quelle soltanto danneggiate e si deduce da tale risultato il valore dei ricuperi;
3. Per l'arredamento e l'attrezzatura: si stima il valore a nuovo con il limite del doppio del valore allo stato d'uso dei beni al momento del sinistro e si deduce il valore ricavabile dai beni rimasti danneggiati o illesi;
4. per gli oggetti pregiati, i gioielli e i preziosi: il valore commerciale e si deduce il valore di eventuali recuperi;
5. per le merci: il valore commerciale e si deduce il valore di eventuali recuperi;
6. per i valori: il valore nominale;
7. per le apparecchiature elettroniche e le apparecchiature ad impiego mobile:
   - qualora assicurate nelle sezioni incendio o furto si stima il valore a nuovo con il limite del doppio del valore allo stato d'uso dei beni al momento del sinistro e si deduce il valore ricavabile dai beni rimasti danneggiati o illesi;
   - qualora assicurate nella sezione elettronica: **premesso che un bene si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come al successivo punto 1), eguagliano o superano il valore dell'impianto o dell'apparecchio calcolato come al successivo punto 2), si conviene che:**
     1) in caso di bene suscettibile di riparazione, si stima il costo di riparazione necessario per ripristinare la cosa danneggiata deducendo il valore ricavabile dai residui;
     2) in caso di bene non suscettibile di riparazione (compreso il caso di furto), si procede come segue:
        a) nel caso in cui il bene sia stato costruito da non più di 5 anni dalla data del sinistro, si stima il valore a nuovo del bene danneggiato e si deduce il valore dei residui convenendo che qualora non sia possibile reperire sul mercato beni alternativi equivalenti per qualità, rendimento e caratteristiche, non costituirà miglioria il rimpiazzo del bene con altro analogo ma di rendimento immediatamente superiore;
        b) nel caso invece il bene sia stato costruito tra il 6° ed il 10° anno dalla data del sinistro, oltre a quanto previsto dal precedente capoverso si darà luogo all' applicazione di una riduzione del 10% dell'ammontare del danno così calcolato per ogni anno successivo al quinto;
        c) nel caso invece il bene sia stato costruito da oltre 10 anni dalla data del sinistro, lo stesso bene dovrà considerarsi non oggetto della presente garanzia.

     Quanto previsto ai precedenti punti 1) e 2) opera a condizione che:
     – il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari

– **siano disponibili i pezzi di ricambio del bene danneggiato.**

Qualora non siano soddisfatte dette condizioni, si stima il valore a nuovo del bene assicurato con il massimo del doppio del valore allo stato d'uso.

La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale od equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Per qualsiasi bene mobile fuori uso o in condizioni di inservibilità si stima il valore allo stato d'uso.

ART. 10.6 RIDUZIONE E REINTEGRO DELLE SOMME ASSICURATE

(Operante unicamente per la Sezione Furto)

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza, i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.

Resta comunque convenuto che tanto le somme assicurate quanto i limiti di indennizzo sono – con effetto immediato – automaticamente reintegrati nei valori originali. Il suddetto reintegro può aver luogo solo per una volta nell'ambito dello stesso periodo di assicurazione. Il Contraente corrisponderà, al momento del pagamento del sinistro, il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'Art. 2.6. Qualora a seguito del sinistro la Società decidesse di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio non goduto, al netto delle imposte, sulle somme rimaste in essere.

ART. 10.7 TITOLI DI CREDITO

(Operante unicamente per le Sezioni Incendio e Furto)

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

a. **la Società,** salvo diversa pattuizione, **non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;**
b. **l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita – i titoli di credito siano divenuti inefficaci;**
c. il loro valore è dato dalla somma da essi riportata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che **l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.**

ART. 10.8 ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

(Operante unicamente per le sezioni Incendio ed Elettronica)

Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più categorie di beni prese ciascuna separatamente, eccedono al momento del sinistro del 10% le somme rispettivamente assicurate, l'Assicurato sopporta, per ciascuna categoria di beni, la parte proporzionale del danno per l'eccedenza del predetto 10%.

I beni per i quali sia scaduto il contratto di leasing in corso d'anno sono assicurati senza l'applicazione della regola proporzionale **sino alla prima scadenza anniversaria.**

ART. 10.9 COESISTENZA DI PIÙ FRANCHIGIE

Nel caso uno stesso evento interessi contestualmente beni assicurati con le diverse Sezioni verrà applicata, in luogo delle specifiche franchigie previste dalle singole Sezioni, una sola franchigia nella misura corrispondente all'importo più elevato fermo restando l'applicazione degli eventuali scoperti previsti.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 10.10 ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI

(Operante unicamente per la Sezione Incendio)

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, **a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 50.000.**

L'anticipo verrà corrisposto dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo e sia stata fornita la necessaria documentazione.

L'anticipo non potrà comunque essere superiore a euro 1.000.000.

La determinazione dell'anticipo dovrà essere effettuata in base al valore allo stato d'uso.

ART. 10.11 LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO

Salvo i casi previsti:

- dall'Art. 1914 C.C.,
- Condizione Facoltativa D) Indennità aggiuntiva per danni indiretti della Sezione Incendio e Condizione Facoltativa B) Indennità aggiuntiva per danni indiretti della Sezione Furto

per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

ART. 10.12 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione.

Relativamente alla Sezione Incendio per il Fabbricato e per il Contenuto, nel caso di danno non suscettibile di riparazione e qualora sia superiore al 70% del valore a nuovo, il pagamento sarà effettuato con le seguenti modalità:

1. **entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione verrà corrisposto l'indennizzo del danno secondo il valore allo stato d'uso;**
2. **entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta ricostruzione o rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere, verrà corrisposto il pagamento della differenza che, aggiunta all'importo di cui al punto 1., determina l'ammontare complessivo dell'indennizzo, calcolato in base all'Art. 10.5.**

Il pagamento avverrà a condizione che la ricostruzione o il rimpiazzo avvengano comunque entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dagli Artt. 3.5 "Esclusioni" punto 3, 4.5 "Esclusioni" punto 3 a. e b., 5.2 "Esclusioni" punto 4 e 6.2 "Esclusioni" lettera a.

ART. 10.13 RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, **l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.** Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.

Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società indennizza i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia la facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

ART. 10.14 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Tuttavia in caso di definizione transattiva del danno, la Società, a richiesta dell'Assicurato, e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione giudiziaria promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

ART. 10.15 DETERMINAZIONE DEL PREMIO, TOLLERANZA NUMERO ADDETTI E REGOLA PROPORZIONALE

Il premio della presente sezione è determinato in base al numero di addetti dell' Esercizio commerciale al momento della stipula del contratto, come dichiarato dal Contraente ed indicato nella scheda di polizza.
Il premio rimane immutato e le garanzie attivate nella presente sezione mantengono invariata la loro efficacia anche se il numero di addetti dell'esercizio commerciale aumenta, nell'annualità in corso, di 1 unità (2 se il numero di addetti dichiarato dal Contraente ed indicato in polizza è superiore a 5).
Ad ogni scadenza anniversaria della polizza il Contraente deve comunicare qualsiasi variazione alla Società che provvederà a rideterminare il premio per l'annualità seguente.
Fermo restando quanto sopra, se per inesatte o incomplete dichiarazioni del Contraente il numero di addetti dichiarato risultasse minore dell'effettivo, i sinistri verificatisi nel periodo cui si riferisce la dichiarazione inesatta, verranno liquidati in proporzione al rapporto esistente tra il premio pagato e quello effettivamente dovuto per il detto periodo nei limiti dei massimali ridotti in egual misura.

ART. 10.16 LIMITE MASSIMO DI RISARCIMENTO

In nessun caso la Società potrà essere tenuta a pagare per ogni sinistro, un risarcimento superiore a euro 5.200.000, anche se i massimali assicurati, per effetto dell'Art. 2.11 "ADEGUAMENTO AUTOMATICO ISTAT", risultassero superiori a tale importo.

SEZIONE TUTELA LEGALE

ART. 10.17 FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:
- **informare immediatamente la Società o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;**
- **conferire mandato al Legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.**
- **regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti giudiziari e**

non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
- **assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.**

ART. 10.18 GESTIONE DEL SINISTRO

1. Ricevuta la denuncia di sinistro, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
2. Ove ciò non riesca, **se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo** e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'Art.11.3 "Sezione Tutela Legale – Denuncia del sinistro e libera scelta del legale".
3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale **se l'impugnazione presenta possibilità di successo.**
4. **L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG.**
5. L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti **viene concordata con ARAG.**
6. ARAG così come la Società, non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.
7. **In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'Assicurato e la Società o ARAG, la decisione può essere demandata, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.**
   ARAG avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura;
8. **qualora l'Assicurato intenda adire le vie giudiziarie, l'azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione obbligatoria, previsto dal D.Lgs. n. 28/2010 come condizione di procedibilità della stessa.**

ART. 10.19 RECUPERO DI SOMME

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente o stragiudizialmente.

SEZIONE ASSISTENZA

ART. 10.20 MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI

La Società non è tenuta a fornire alcun altro aiuto, in denaro o in natura, in alternativa o a titolo di compensazione in caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell'Assicurato o per negligenza di questi.
La Società non assume responsabilità per danni conseguenti a un suo mancato o ritardato intervento dovuto a causa di forza maggiore, a circostanza fortuita e imprevedibile o a disposizioni di autorità locali che vietino l'intervento di assistenza previsto.

ART. 10.21 RIMBORSO PER PRESTAZIONI INDEBITAMENTE OTTENUTE

La Società si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione della/e prestazione/i di Assistenza che si accertino non essere dovute in base alle condizioni di polizza.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

11. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

ART. 11.1 SEZIONI INCENDIO - FURTO - ELETTRONICA - CRISTALLI

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

1) **fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno: le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'Art. 1914 del Codice Civile;**
2) **darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile;**
3) **fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo relativamente ai reati perseguibili per legge e in ogni caso ove richiesto dalla Società, precisando, in particolare il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta dello stesso e l'entità' approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;**
4) **conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine delle operazioni peritali (ovvero quando viene sottoscritto l'apposito verbale) oppure, ove insorgano contestazioni, fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;**
5) **predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, danneggiati o sottratti nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.**
   Dovrà poi essere svolta ogni attività utile al fine di acquisire informazioni in relazione ad eventuali ulteriori garanzie assicurative a tutela dei beni sinistrati; ciò ai fini di consentire, ove ne esistano i presupposti, che venga data applicazione alla disciplina dell'Art. 1910 del Codice Civile;
6) **denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito, anche al debitore, nonché esperire – se la legge lo consente – la procedura di ammortamento.**

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

ART. 11.2 SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

In caso di sinistro il Contraente:

1. **deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (Art. 1913 C.C.).**
   L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 C.C.;
2. **è responsabile verso la Società di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui al comma 1. ed all'Art. 10.14.**

Ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con i danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti contrattuali.

ART. 11.3 SEZIONE TUTELA LEGALE - DENUNCIA DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

L'Assicurato deve:

a) **informare immediatamente l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Sede della Società o ARAG, qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza;**
b) **fare pervenire alla Società o ad ARAG, notizie di ogni atto a lui notificato, entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.**

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, **iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia**, indicandolo alla Società

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.
Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, ARAG lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato **non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.**
L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società e/o ARAG.

ART. 11.4 SEZIONE ASSISTENZA

L'Assicurato deve contattare immediatamente la Centrale Operativa e deve fornire ogni informazione richiesta.
La Società ha facoltà di richiedere qualsiasi documentazione a comprova dell'evento che ha determinato la prestazione fornita e non perde il diritto di far valere in qualunque momento e in ogni caso eventuali eccezioni.
Qualora l'Assicurato non abbia contattato per qualsiasi motivo la Centrale Operativa, la Società non è tenuta a pagare indennizzi per prestazioni non disposte direttamente dalla Centrale Operativa stessa.
Nel caso in cui l'Assicurato venga autorizzato ad anticipare il costo delle prestazioni garantite in polizza, **dovrà inoltrare alla Centrale Operativa, entro 30 giorni dalla data del sinistro:**

a) **giustificativi di spesa, in originale;**
b) **descrizione dell'evento occorso;**
c) **documentazione attestante l'evento, in originale.**

Se la spesa è stata sostenuta in paesi non aderenti alla moneta Euro, gli importi sono convertiti al cambio ufficiale del giorno di pagamento. Nel caso in cui le prestazioni fornite dalla Centrale Operativa superino i massimali previsti o prevedano dei costi a carico dell'Assicurato, quest'ultimo deve concordare con la Centrale Operativa sufficienti salvaguardie di rimborso.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

12. ELENCO DELLE ATTIVITÀ ASSICURABILI

CODICE ATTIVITÀ	ATTIVITÀ	CATEGORIA DI RISCHIO		
		INCENDIO	FURTO	R.C.G.
01	Abbigliamento in genere (comprese pellicce con valore non superiore al 20% del contenuto dell'esercizio commerciale)	G	A	A
02	Accessori e ricambi per natanti	G	B	B
03	Accessori e ricambi per veicoli (**esclusi pneumatici per garanzia Incendio**) - **Esclusi audiovisivi**	E	B	B
04	Accessori e ricambi per veicoli (**esclusi pneumatici per garanzia Incendio**) - Compresi audiovisivi	G	A	B
05	Alimentari in genere	D	B	B
06	Animali vivi (**escluso allevamento**) e articoli per animali, senza toelettatura	G	D	C
07	Animali vivi (**escluso allevamento**) e articoli per animali, compresa toelettatura	G	D	B
08	Antichità, antiquari, quadri, oggetti d'arte (**esclusi preziosi**)	G	A	A
09	Argenteria e argento	D	A	A
10	Articoli medicali, igienico-sanitari e ortopedici	G	D	C
11	Articoli per giardinaggio e agricoltura, sementi e mangimi	G	D	B
12	Articoli per infanzia (**escluso abbigliamento**)	G	C	A
13	Articoli per infanzia (compreso abbigliamento)	G	A	A
14	Articoli religiosi e funerari (**esclusi preziosi e argento**)	E	D	B
15	Articoli sportivi e per campeggio (**escluso abbigliamento**)	G	B	B
16	Articoli sportivi e per campeggio (compreso abbigliamento) - Armerie	G	A	B
17	Autorimesse e autosili (**esclusi parcheggi all'aperto**)	E	D	D
18	Autoveicoli - concessionari e autosaloni (**esclusi autofficine e autorimesse**)	D	C	D
19	Bar (esclusi tabacchi) con presenza di massimo cinque slot machine/ videolottery - **Esclusa produzione propria di gelati e pasticceria**	E	B	A
20	Bar (esclusi tabacchi) con presenza di massimo cinque slot machine/ videolottery - Compresa produzione propria di gelati e pasticceria	E	B	B
21	Bar con tabaccherie con presenza di massimo cinque slot machine/ videolottery - Tabaccherie comprese ricevitorie	E	A	A
22	Bazar, empori	G	A	D
23	Biancheria da casa	G	B	A
24	Biancheria intima, maglieria, calze, corsetteria	G	A	A
25	Bigiotteria (**esclusa quella d'argento e di metallo prezioso per garanzia Furto**)	D	C	A
26	Birrerie, paninoteche, pub, anche con attività occasionale di musica dal vivo	E	B	B
27	Borse, borsette, ombrelli, valigie, pelletterie in genere	E	A	A
28	Bricolage, fai da te	G	B	C
29	Calzature in genere	G	B	B

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

CODICE ATTIVITÀ	ATTIVITÀ	CATEGORIA DI RISCHIO		
		INCENDIO	FURTO	R.C.G.
30	Cappelli, berretti, guanti	E	D	A
31	Carte e tessuti da parati - Moquettes	G	B	A
32	Cartolerie, cartolibreria, articoli per ufficio e per disegno (compresi oggetti pregiati in misura non superiore al 20% del contenuto dell'esercizio commerciale)	E	C	A
33	Casalinghi (**esclusi elettrodomestici, audiovisivi e telefonia**)	E	C	B
34	Casalinghi, compresi elettrodomestici (**esclusi audiovisivi e telefonia**)	E	B	B
35	Casalinghi, compresi elettrodomestici, audiovisivi e telefonia	G	A	B
36	CD, DVD, altri supporti audio e video	G	B	A
37	Chiosco - Bar, tavola calda	E	B	B
38	Chiosco - Generi alimentari	D	B	B
39	Chiosco - Libri, riviste, giornali e souvenir	E	C	A
40	Chiosco - Piante e fiori compresi fiori secchi e artificiali (sono tollerati fiori secchi e artificiali sino a un valore pari al 20% del valore complessivo della partita contenuto)	E	C	B
41	Cicli e motocicli vendita (**esclusi accessori e ricambi**)	D	C	B
42	Cicli e motocicli vendita compresi accessori e ricambi	E	B	B
43	Cine-foto ottica anche con annessi laboratori accessori di ottica e sviluppo e stampa	G	A	B
44	Colorifici (sono tollerati infiammabili e/o vernici a base di infiammabili sino a Kg 700)	G	D	B
45	Copisterie	E	D	B
46	Cristalli, specchi, vetri comprese cornici	E	D	B
47	Distributori automatici (**esclusi carburanti**) organizzati in locali ad essi dedicati, esclusivamente con impianto di videosorveglianza	E	B	D
48	Drogherie	G	B	B
49	Edilizia (**esclusa posa in opera**), materiali e attrezzature incombustibili	D	D	C
50	Edilizia (**esclusa posa in opera**), materiali e attrezzature **esclusi espansi o alveolari**	G	D	C
51	Elettricità: articoli e materiali (**esclusi audiovisivi**)	G	B	B
52	Elettrodomestici (**esclusi audiovisivi e telefonia**)	E	B	B
53	Elettrodomestici compresi audiovisivi e telefonia	G	A	B
54	Elettronica, condizionatori, apparecchiature da ufficio, personal computer e apparecchiature elettroniche e supporti informatici compresi componenti e loro parti	G	A	B
55	Erboristerie	G	C	C
56	Farmacie e parafarmacie	E	B	B
57	Ferramenta compresa utensileria, chiavi e serrature, casseforti	D	B	B
58	Fiorai (sono tollerati fiori secchi e artificiali sino a Kg 200)	G	D	B
59	Gelaterie, yoguterie (**esclusa produzione propria**)	E	C	A
60	Gelaterie, yogurterie compresa produzione propria	E	C	B

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

CODICE ATTIVITÀ	ATTIVITÀ	CATEGORIA DI RISCHIO		
		INCENDIO	FURTO	R.C.G.
61	Giocattoli e modellismo **esclusi quelli elettronici**	G	C	A
62	Giocattoli e modellismo compresi quelli elettronici	G	A	A
63	Idrotermosanitari e materiale idraulico in genere	D	C	B
64	Internet point **esclusi "money transfer"**	E	C	B
65	Lampadari e lampade	G	D	B
66	Latterie e prodotti caseari	D	B	B
67	Libri, giornali e riviste	E	D	A
68	Lavanderia a gettoni, **esclusivamente con impianto di video sorveglianza**	D	D	B
69	Macchine e meccanismi agricoli, edili e industriali	D	D	C
70	Macchine per cucire, bilance, affettatrici, registratori di cassa	D	B	B
71	Macellerie e pollerie	D	B	B
72	Materassi, reti e coperte in genere (sono tollerati materassi in schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa sino a Kg 400)	G	C	A
73	Mercerie, lane e filati	E	B	A
74	Mobili in genere (**esclusi quelli di antiquariato**)	G	C	B
75	Mobili in metallo	D	D	B
76	Natanti **escluso rimessaggio**	G	C	D
77	Occhiali (**esclusi cine-foto ottica**)	G	B	B
78	Oggetti in gomma o plastica non espansa né alveolare esclusi pneumatici	G	D	A
79	Oreficerie, gioiellerie, orologerie	D	ESCLUSO	B
80	Ortofrutticoli	D	D	A
81	Panetterie, pasticcerie senza forno	D	C	A
82	Panetterie, pasticcerie con forno	E	C	B
83	Parrucchieri, barbieri, estetisti, e solarium con trattamenti estetici che non richiedono controllo medico eclusi tatuatori	D	D	C
84	Pescherie	D	C	B
85	Posaterie e stoviglie di metallo, forbici, coltellerie	D	B	A
86	Profumerie e cosmetici	G	B	A
87	Ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole calde, self service (**esclusa attività accessoria di ballo e intrattenimento musicale**)	E	B	B
88	Ristoranti, trattorie, pizzerie con annessa attività accessoria di ballo e intrattenimento musicale	G	B	C
89	Salumerie, gastronomie, rosticcerie	E	B	B
90	Serramenti in legno e metallo	G	C	B
91	Serramenti metallo	D	C	B
92	Sigarette elettroniche	D	C	B
93	Stazioni di servizio per veicoli a motore - Distributori di carburanti - Stazioni di lavaggio automatico	E	C	B

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

CODICE ATTIVITÀ	ATTIVITÀ	CATEGORIA DI RISCHIO		
		INCENDIO	FURTO	R.C.G.
94	Stoffe e tessuti per abbigliamento	E	A	A
95	Stoffe e tessuti per arredamento, tende	E	B	A
96	Strumenti musicali	G	B	A
97	Stufe anche a pellets	E	B	B
98	Supermercati e minimarket di generi alimentari e prodotti per la casa e per l'igiene personale	D	B	D
99	Supermercati e minimarket	G	A	D
100	Sviluppo e stampa di fotografie (negozi di)	G	B	B
101	Tappeti e moquettes	G	B	B
102	Telefonia e audiovisivi	G	A	B
103	Timbri e targhe, coppe, medaglie, trofei (**esclusi metalli preziosi**)	E	C	B
104	Tintorie, stirerie, lavanderie	G	B	A
105	Torrefazioni	E	B	A
106	Vini e liquori, enoteche comprese articoli enologici	E	B	A

BENVENUTI IN ITALIANA

800-101313

Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20

benvenutinitaliana@italiana.it

ITALIANA ASSICURAZIONI

PARLACI DI TE.

COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. - Fondata nel 1889 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Marco Ulpio Traiano, 18 - 20149 Milano (Italia) - Tel +39 02 397161 - Fax +39 02 3271270 - italiana@pec.italiana.it www.italiana.it - Registro Imprese Milano, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00774430151 - R.E.A. Milano N. 7851 - Capitale Sociale Euro 40.455.077,50 i.v. - Società con un unico socio: Società Reale Mutua di Assicurazioni - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni - Iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione ed appartenente al Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

MISTO
Carta da fonti gestite in maniera responsabile
FSC®

Il presente documento è stampato su carta ecologica FSC®. Il marchio FSC® identifica i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.